SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 21**



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 gennaio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Adria-Rovigo.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Ancona-Osimo.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Asti.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Aversa.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Belluno-Feltre.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Bologna.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Caltagirone.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cassano allo Ionio.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Crotone-Santa Severina.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Isernia-Venafro.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Lanciano-Ortona.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lanusei.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Livorno.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Locri-Gerace.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lucera-Troia.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di «Eparchia di Lungro».

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Foggia-Bovino.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Modena-Nonantola.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino».

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore».

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nardò-Gallipoli.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nicosia.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nola.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Novara.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Oria.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Orvieto-Todi.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ozieri.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Parma.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pontremoli.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Ravenna-Cervia.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Marco Argentano-Scalea.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sessa Aurunca.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale di Subiaco».

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sulmona-Valva.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Tempio-Ampurias.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Torino.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Trapani.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Tricarico.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Vercelli.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Estinzione di sedici enti ecclesiastici della diocesi di Verona.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantaquattro parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di diciotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Volterra.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a otto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentacinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Urbania.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinque parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi «Prelatura di Pompei».

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantacinque parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Siracusa.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trenta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Policastro.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di settantasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Norcia.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoquindici parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quaranta chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Acqui.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trenta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di cinque chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Anagni.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quindici chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventi parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centoquarantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Benevento.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottantasei parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di tre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Mileto.

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ventinove parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di venti chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Monopoli.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Estinzione di centosedici enti ecclesiastici della diocesi di Urbino.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Catanzaro.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoquarantanove parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centosedici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Catania.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantadue parrocchie della diocesi di Caserta.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trentacinque parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di ventisei chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Chiusi e Pienza.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventiquattro parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centoventisette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Ferrara.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a undici parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Montepulciano.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantasei parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Nuoro.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantacinque parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sessantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Piazza Armerina.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centosessantacinque parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centocinquantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Pisa.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentasette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Ragusa.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quarantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sassari.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quattro parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di quattro chiese parrocchiali, tutte della diocesi «Abbazia territoriale SS. Trinità di Cava dei Tirreni».

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Urbino.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1986, n. **983**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la proposta di istituzione della facoltà di ingegneria avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Parma;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81-93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;

Rilevata, quindi, la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di Parma di istituire la facoltà di ingegneria per riequilibrare le iscrizioni delle facoltà di ingegneria delle Università viciniori, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;

Rilevata, perciò, la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Rilevata, di conseguenza, la necessità di far afferire alla nuova facoltà il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della medesima Università di Parma;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Parma è istituita la facoltà di ingegneria con i seguenti corsi di laurea:

a) ingegneria civile (sezione idraulica);
b) ingegneria elettronica;
c) ingegneria meccanica.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi del triennio di applicazione di detti corsi di laurea.

Art. 2.

Il biennio propedeutico agli studi di ingegneria, attualmente funzionante presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, passa a far parte della nuova facoltà di ingegneria.

I posti di ruolo del personale docente, dei ricercatori e del personale non docente, attualmente afferenti al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, unitamente ai titolari, passano a far parte della nuova facoltà di ingegneria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 71

87G0053

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 11.

Misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad assicurare la piena funzionalità dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario, a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1985, nel limite massimo di lire 150 miliardi.

2. All'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante rilascio di titoli di Stato aventi valuta 1° dicembre 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data. Detti titoli sono rilasciati all'ENEL, per l'ammontare massimo di lire 80 miliardi, a saldo dei debiti contratti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per fornitura di energia elettrica a tutto il 31 dicembre 1985, e, per la rimanenza, all'istituto cassiere dell'ente medesimo.

3. L'istituto cassiere è autorizzato a concedere all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, contestualmente all'acquisizione dei titoli di Stato di cui al comma 2, un finanziamento di pari importo che l'Ente medesimo è tenuto a destinare esclusivamente al ripiano del disavanzo di cui al comma 1. Detta somma, in conseguenza del titolo della sua concessione, non costituisce materia imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Art. 2.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1987, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad adeguare annualmente le tariffe, i canoni e le quote fisse relativi alla erogazione idrica per qualsiasi uso in misura pari al tasso di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, iscrivendoli nel relativo bilancio di previsione.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, si provvede, quanto a lire 150 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese», nonché, quanto a lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, allo stesso capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 13

87G0056

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 gennaio 1987.

Autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio di «acquavite o distillato di frutta di sottobosco».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 10 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Considerato che è già stata autorizzata la produzione e l'immissione al commercio di acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato di taluni frutti;

Ritenuta la necessità di estendere l'autorizzazione anche alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato di tutti i tipi di frutta di sottobosco, tenuto conto dell'importanza che dette produzioni hanno soprattutto nel commercio internazionale;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la produzione e la immissione in commercio di «acquavite o distillato di frutta di sottobosco» ottenuto dalla distillazione dei relativi mosti fermentati.

2. Nella etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità la parola «frutta di sottobosco», nella denominazione di vendita, è sostituita dal nome del frutto utilizzato.

Art. 2.

1. Il prodotto di cui all'articolo precedente deve possedere i requisiti prescritti per le acqueviti o distillati di frutta, dal decreto ministeriale 19 luglio 1969, e successive modificazioni, concernente la determinazione delle tolleranze normali nella composizione delle acqueviti.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 23 gennaio 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

87A0593

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 1987.

Autorizzazione all'ospedale R. Silvestrini di Perugia all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.L.S.S. n. 3 di Perugia - Corciano - Deruta - Torgiano, in data 27 maggio 1985, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 7 luglio 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 28 ottobre 1986;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale R. Silvestrini di Perugia è autorizzato alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nelle sale operatorie della divisione di chirurgia d'urgenza.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mercati prof. Ugo, primario della divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini;

Natalini dott. Giovanni, aiuto di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini;

Camuzza dott. Francesco, aiuto di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini;

Trancanelli dott. Vittorio, aiuto di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini;

Corinaldesi dott. Diego, aiuto di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini;

Piervittori dott. Marco, assistente di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R Silvestrini;

De Magistris dott. Clorindo L., assistente di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini;

Gerli dott. Paolo, assistente di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini;

Tieri dott. Rinaldo, assistente di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini;

Antonini dott. Giacomo, assistente di divisione di chirurgia d'urgenza presso l'ospedale R. Silvestrini.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.L.S.S. n. 3 di Perugia Corciano Deruta - Torgiano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A0536

DECRETO 3 gennaio 1987.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Catania in data 18 febbraio 1983, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 6 maggio 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 28 ottobre 1986;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania è autorizzata alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite nella sala operatoria della I clinica chirurgica e terapia generale.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rodolico prof. Gaspare, direttore della I clinica chirurgica dell'Università di Catania;

Di Benedetto prof. Aurelio, direttore della clinica chirurgica pediatrica dell'Università di Catania;

Latteri prof. Ferdinando, professore associato dell'Università di Catania;

Cavallaro prof. Vincenzo, professore associato dell'Università di Catania;

Licata prof. Antonio, professore associato dell'Università di Catania;

Leone prof. Francesco, professore associato dell'Università di Catania;

Abela dott. Mario, aiuto della clinica chirurgica pediatrica dell'Università di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A0534

DECRETO 3 gennaio 1987.

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Napoli in data 7 marzo 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 3 settembre 1985 ed in data 11 aprile 1986;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 28 ottobre 1986;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Napoli è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite nelle sale operatorie dell'istituto di patologia speciale chirurgica della prima facoltà di medicina.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari per il prelievo:

Amantea prof. Luigi, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Napoli;

Bifani prof. Ivo, direttore della prima clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Caracò prof. Antonino, direttore di semeiotica chirurgica dell'Università di Napoli;

Piegari prof. Vittorio, direttore di chirurgia geriatrica dell'Università di Napoli;

Petraroia prof. Francesco, professore associato di urologia dell'Università di Napoli;

Pasqui prof. Ugo, direttore di chirurgia sperimentale dell'Università di Napoli;

Livrea prof. Antonio, professore associato di patologia chirurgica dell'Università di Napoli;

Pignatelli prof. Carlo, professore associato di clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Pezzullo prof. Angelo, professore associato di endoscopia digestiva dell'Università di Napoli;

Mauro prof. Ciro, professore associato di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Università di Napoli;

Cozza dott. Giovanni, ricercatore confermato della seconda clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Casoli dott. Eugenio, ricercatore confermato della seconda clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Galizia dott. Gennaro, ricercatore della seconda clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Mostarda prof. Gianfranco, direttore di terapia intensiva dell'Università di Napoli;

Iannuzzi dott. Emanuele, ricercatore di terapia intensiva dell'Università di Napoli,

e dai seguenti sanitari per le operazioni di trapianto:

Amantea prof. Luigi, direttore dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università di Napoli;

Petraroia prof. Francesco, professore associato di urologia dell'Università di Napoli;

Livrea prof. Antonio, professore associato di patologia chirurgica dell'Università di Napoli;

Pignatelli prof. Carlo, professore associato di clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Pezzullo prof. Angelo, professore associato di endoscopia digestiva dell'Università di Napoli;

Mauro prof. Ciro, professore associato di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Università di Napoli;

Cozza dott. Giovanni, ricercatore confermato della seconda clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Casoli dott. Eugenio, ricercatore confermato della seconda clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Galizia dott. Gennaro, ricercatore della seconda clinica chirurgica dell'Università di Napoli;

Mostarda prof. Gianfranco, direttore di terapia intensiva dell'Università di Napoli;

Iannuzzi dott. Emanuele, ricercatore di terapia intensiva dell'Università di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi di Napoli e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A0535

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 dicembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Famiglia cooperativa - Consorzio per le attività commerciali specializzate», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «Famiglia cooperativa - Consorzio per le attività commerciali specializzate», con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Famiglia cooperativa - Consorzio per le attività commerciali specializzate», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio Eraldo Scarano di Russi in data 24 settembre 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Loris Baroni, nato a Lugo di Ravenna l'11 giugno 1946 e residente in Ravenna, via S. Alberto n. 125, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1986

p. *Il Ministro:* MEZZAPESA

87A0489

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sessantatre parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di undici chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Colle di Val d'Elsa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Colle di Val d'Elsa determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti sessantatre parrocchie costituite nella diocesi di Colle di Val d'Elsa, tutte in comuni della provincia di Siena, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Casole d'Elsa, parrocchia di S. Fiora a Scorgiano, 53030 Pievescola, frazione Scorgiano.

2. Comune di Casole d'Elsa, parrocchia di S. Giovanni Battista, 53030 Pievescola.

3. Comune di Casole d'Elsa, parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato, 53030 Monteguidi, frazione Mensano.

4. Comune di Casole d'Elsa, parrocchia di S. Tommaso, 53031 Casole d'Elsa, frazione Querceto.

5. Comune di Castellina in Chianti, parrocchia di S. Agnese in Chianti, 53011 Castellina in Chianti, frazione S. Agnese,

6. Comune di Castellina in Chianti, parrocchia di S. Cristina, 53011 Castellina in Chianti, frazione Lilliano.

7. Comune di Castellina in Chianti, parrocchia di S. Leonino in Conio, 53010 Quercegrossa, frazione S. Leonino.

8. Comune di Castellina in Chianti, parrocchia di S. Michele, 53011 Castellina in Chianti, frazione Rencine.

9. Comune di Castellina in Chianti, parrocchia di S. Miniato a Fonterutoli, 53010 Quercegrossa, frazione Fonterutoli.

10. Comune di Castellina in Chianti, parrocchia del SS. Salvatore, 53011 Castellina in Chianti.

11. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia dell'Arcipretura dei Santi Marziale e Alberto, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo.

12. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Agostino, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza S. Agostino.

13. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Alberto da Chiatina, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Abbadia.

14. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Andrea a Le Grazie, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Le Grazie.

15. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Bartolomeo a Campiglia, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Campiglia.

16. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia dei Santi Biagio e Anna, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Collalto.

17. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Caterina V. e M., 53034 Colle di Val d'Elsa, via Gracco Del Secco.

18. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Giovanni in Campolungo, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Campolungo.

19. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Quartaia.

20. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Maria a Spugna, 53034 Colle di Val d'Elsa, via Spugna.

21. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Maria Assunta a Conèo, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Conèo.

22. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Maria Assunta a Mensanello, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Mensanello.

23. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Marziale a Gracciano, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Gracciano.

24. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia di S. Michele a Borgatello, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Borgatello.

25. Comune di Colle di Val d'Elsa, parrocchia dei Santi Niccolò e Caterina, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Bibbiano.

26. Comune di Monteriggioni, parrocchia Cristo Re a Maria Nascente, 53032 Castellina Scalo.

27. Comune di Monteriggioni, parrocchia di S. Cirino, 53030 Strove, frazione Badia a Isola.

28. Comune di Monteriggioni, parrocchia di S. Martino, 53030 Strove.

29. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Antonio al Bosco, 53038 Staggia, frazione S. Antonio al Bosco.

30. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Giuseppe, 53036 Poggibonsi.

31. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Lorenzo, 53036 Poggibonsi.

32. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Lucchese, 53036 Poggibonsi, frazione S. Lucchese.

33. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Maria Assunta a Lecchi, 53038 Staggia, frazione Lecchi.

34. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Maria Assunta, 53036 Poggibonsi.

35. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Maria Assunta, 53038 Staggia.

36. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Maria Assunta a Talciona, 53036 Poggibonsi, frazione Talciona.

37. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Maria a Romituzzo, 53036 Poggibonsi, via Romituzzo.

38. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Maria Maddalena a Castiglioni, 53034 Colle di Val d'Elsa, frazione Castiglioni.

39. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Pietro a Canonica, 53036 Poggibonsi, frazione Canonica.

40. Comune di Poggibonsi, parrocchia di S. Pietro a Cedda, 53036 Poggibonsi, frazione Cedda.

41. Comune di Poggibonsi, parrocchia Nostra Signora di Lourdes, 53038 Staggia, frazione Bellavista.

42. Comune di Poggibonsi, parrocchia dei Santi Rocco e Martino a Papaiano, 53036 Poggibonsi, frazione Papaiano.

43. Comune di Radda in Chianti, parrocchia di S. Fedele a Paterno, 53010 Vagliagli, frazione S. Fedele.

44. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Bartolomeo a Ulignano, 53030 Ulignano.

45. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Biagio a Cusona, 53030 Ulignano, frazione Cusona.

46. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Cristina a Castel S. Gimignano, 53030 Castel S. Gimignano.

47. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Donato, 53037 S. Gimignano, frazione S. Donato.

48. Comune di S. Gimignano, parrocchia dei Santi Ippolito e Silvestro, 53037 S. Gimignano, frazione Racciano.

49. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Jacopo, 53037 S. Gimignano, frazione Cortennano.

50. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Lorenzo a Montauto, 53037 S. Gimignano, frazione Montauto.

51. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Lucia, 53037 S. Gimignano, frazione S. Lucia.

52. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Lucia a S. Benedetto, 53037 S. Gimignano, frazione S. Benedetto.

53. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Maria Assunta, 53037 S. Gimignano.

54. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Maria Assunta a Monteoliveto, 53037 S. Gimignano, frazione Monteoliveto.

55. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Maria a Pancole, 53037 S. Gimignano, frazione Pancole.

56. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Maria a Villacastelli, 53030 Ulignano, frazione S. Maria.

57. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Michele, 53037 S. Gimignano, frazione Casale.

58. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Michele, 53037 S. Gimignano, frazione Strada.

59. Comune di S. Gimignano, parrocchia di S. Pietro a Ciuciano, 53037 S. Gimignano, frazione Ranza-Ciuciano.

60. Comune di Sovicille, parrocchia di S. Bartolomeo, 53018 Sovicille, frazione Ancaiano.

61. Comune di Sovicille, parrocchia di S. Bartolomeo a Tonni-Tegoia, 53018 Sovicille, frazione Tonni.

62. Comune di Sovicille, parrocchia dei Santi Giusto e Clemente a Balli, 53018 Sovicille, frazione S. Giusto.

63. Comune di Sovicille, parrocchia di S. Magno, 53018 Sovicille, frazione Simignano.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti undici chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Siena:

1. Comune di Casole d'Elsa, chiesa parrocchiale di S. Maria a Marmoraia, 53031 Casole d'Elsa, Marmoraia.

2. Comune di Colle di Val d'Elsa, chiesa parrocchiale di S. Agostino, 53034 Colle di Val d'Elsa, S. Agostino.

3. Comune di Colle di Val d'Elsa, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Campiglia, 53034 Colle di Val d'Elsa, Campiglia.

4. Comune di Colle di Val d'Elsa, chiesa parrocchiale di S. Caterina V. e M., 53034 Colle di Val d'Elsa, S. Caterina.

5. Comune di Colle di Val d'Elsa, chiesa parrocchiale di S. Maria in Canonica, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza di Canonica.

6. Comune di Monteriggioni, chiesa parrocchiale di Cristo Re e Maria Nascente, 53032 Castellina Scalo.

7. Comune di Poggibonsi, chiesa parrocchiale di S. Pietro in Canonica, 53036 Poggibonsi, Canonica.

8. Comune di Poggibonsi, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a Lecchi, 53038 Staggia, Lecchi.

9. Comune di Poggibonsi, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta a Poggibonsi, 53036 Poggibonsi.

10. Comune di S. Gimignano, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo a Ulignano, 53030 Ulignano.

11. Comune di S. Gimignano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, nota anche quale Basilica di S. Maria Assunta, 53037 S. Gimignano.

Art. 4.

Alle undici chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti due chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

1. Comune di Casole d'Elsa, chiesa parrocchiale di S. Maria a Marmoraia, 53031 Casole d'Elsa, Marmoraia - succede in tutto la parrocchia di Santa Fiora a Scorgiano, 53031 Casole d'Elsa - Scorgiano.

2. Comune di Colle di Val d'Elsa, chiesa parrocchiale di S. Maria in Canonica, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Canonica - succede in tutto la parrocchia arcipretura dei Santi Marziale e Alberto, 53034 Colle di Val d'Elsa, piazza Duomo;

— relativamente alle restanti nove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0386

DECRETO 12 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centocinquantasette parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centosessantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Chieti e Vasto.

IL MINISTRO DELL INTERNO

Visto il decreto in data 27 settembre 1986, con il quale il vescovo diocesano di Chieti e Vasto determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centocinquantasette parrocchie costituite nella diocesi di Chieti e Vasto, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI CHIETI

1. Altino, parrocchia di S. Maria del Popolo, con sede in 66040 Altino, via della Chiesa.

2. Archi, parrocchia di S. Maria dell'Olmo, noto anche come mensa arcipretale, con sede in 66040 Archi, via E. Sirolli.

3. Archi, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 66044 Archi, frazione Piane d'Archi, via SS. Salvatore, 13.

4. Atessa, parrocchia di S. Croce, con sede in 66041 Atessa, largo S. Croce.

5. Atessa, parrocchia di S. Vincenzo, con sede in 66041 Atessa, contrada Montemarcone.

6. Atessa, parrocchia di S. Leucio, con sede in 66041 Atessa, piazza Trento e Trieste, 8.

7. Atessa, parrocchia di S. Michele, con sede in 66041 Atessa, piazza S. Michele.

8. Atessa, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 66041 Atessa, contrada Pili.

9. Bomba, parrocchia di S. Maria del Popolo, con sede in 66042 Bomba, largo Chiesa, 2.

10. Bucchianico, parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 66011 Bucchianico, piazza Roma, 4.

11. Carpineto Sinello, parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 66030 Carpineto Sinello, via Salita Castello, 58.

12. Carunchio, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 66050 Carunchio, via Chiesa.

13. Casacanditella, parrocchia di S. Gregorio Magno, con sede in 66010 Casacanditella, via Roma, 12.

14. Casacanditella, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66010 Casacanditella, frazione Semivicoli, via S. Nicola, 28.

15. Casalanguida, parrocchia di S. Maria Maddalena, con sede in 66031 Casalanguida.

16. Casalbordino, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 66021 Casalbordino, via del Forte.

17. Casalbordino, parrocchia di S. Maria dei Miracoli, con sede in 66021 Casalbordino, contrada Pian del Lago, 1.

18. Casalincontrada, parrocchia di S. Stefano Protomartire, con sede in 66012 Casalincontrada, piazza A. De Lollis.

19. Casoli, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, con sede in 66043 Casoli, località Pianibbie.

20. Casoli, parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, con sede in 66043 Casoli, via del Tempio.

21. Casoli, parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 66043 Casoli, via del Tempio.

22. Chieti, parrocchia della Madonna delle Piane, con sede in 66013 Chieti Scalo, via dei Vestini, 178.

23. Chieti, parrocchia del S. Cuore di Gesù, con sede in 66100 Chieti, via Berardi, 1.

24. Chieti, parrocchia di S. Agostino, con sede in 66100 Chieti, via Crociferi.

25. Chieti, parrocchia di S. Anna, con sede in 66100 Chieti, piazzale S. Anna.

26. Chieti, parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in 66100 Chieti, via S. Antonio.

27. Chieti, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 66010 Chieti, frazione Brecciarola, piazza S. Bartolomeo, 7.

28. Chieti, parrocchia di S. Camillo de Lellis, con sede in 66100 Chieti, via S. Camillo de Lellis.

29. Chieti, parrocchia di S. Francesco Caracciolo, con sede in 66100 Chieti, piazzale Tricalle, 5.

30. Chieti, parrocchia di S. Francesco di Paola, con sede in 66100 Chieti, via Discesa delle Carceri, 3.

31. Chieti, parrocchia di S. Giustino, con sede in 66100 Chieti, piazza V. Emanuele II.

32. Chieti, parrocchia di S. Maria de Cryptis, con sede in 66100 Chieti, Villa Obletter, 9.

33. Chieti, parrocchia di S. Maria degli Angeli, con sede in 66100 Chieti, piazza Mons. Venturi.

34. Chieti, parrocchia di S. Maria Mater Domini, con sede in 66100 Chieti, via S. Maria Mater Domini, 57.

35. Chieti, parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in 66100 Chieti, piazza S. Martino.

36. Chieti, parrocchia di S. Pio X, con sede in 66013 Chieti Scalo, via Pescara.

37. Chieti, parrocchia dei Santi XII Apostoli, con sede in 66013 Chieti Scalo, via Capestrano.

38. Chieti, parrocchia della SS. Trinità, con sede in 66100 Chieti, piazza Trento e Trieste.

39. Chieti, parrocchia del SS. Crocifisso, con sede in 66013 Chieti Scalo, via Avezzano, 28.

40. Civitaluparella, parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in 66040 Civitaluparella, piazza Marconi.

41. Civitella Messer Raimondo, parrocchia di SS. Salvatore, con sede in 66010 Civitella Messer Raimondo, piazza Roma.

42. Colledimacine, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66010 Colledimacine, piazza Barbolani.

43. Colledimezzo, parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, con sede in 66040 Colledimezzo, via della Chiesa.

44. Cupello, parrocchia di Natività di Maria SS., con sede in 66051 Cupello, via Istonia, 35.

45. Dogliola, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 66050 Dogliola, piazza S. Rocco.

46. Fallascoso, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66010 Fallascoso, piazza S. Nicola, 1.

47. Fallo, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 66040 Fallo, via Orientale, 4.

48. Fara Filiorum Petri, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 66010 Fara Filiorum Petri, largo Montecassino, 1.

49. Fara S. Martino, parrocchia di S. Remigio, con sede in 66015 Fara S. Martino, Piano dei Santi.

50. Filetto, parrocchia di S. Maria ad Nives, con sede in 66030 Filetto, via Isonzo, 10.

51. Fossacesia, parrocchia di S. Donato Martire, con sede in 66020 Fossacesia, via Bonavia, 1.

52. Fossacesia, parrocchia di S. Silvestro Papa, con sede in 66020 Fossacesia, frazione Villascorciosa, via S. Silvestro, 4.

53. Fraine, parrocchia di S. Silvestro Papa, con sede in 66050 Fraine.

54. Francavilla al Mare, parrocchia di S. Alfonso dé Liguori, con sede in 66023 Francavilla al Mare, piazza Abruzzo.

55. Francavilla al Mare, parrocchia di S. Liberata, con sede in 66023 Francavilla al Mare, via Nazionale Adriatica, 115.

56. Francavilla al Mare, parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 66023 Francavilla al Mare, piazza S. Franco, 1.

57. Francavilla al Mare, parrocchia di Santi Angeli Custodi, con sede in 66023 Francavilla al Mare, contrada Foro.

58. Fresagrandinaria, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 66050 Fresagrandinaria, via Salita Cavour.

59. Furci, parrocchia di S. Sabino Vescovo, con sede in 66050 Furci, piazza Beato Angelo.

60. Gessopalena, parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 66010 Gessopalena, via F. Tozzi.

61. Gissi, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 66052 Gissi, via La Chiesa.

62. Giuliano Teatino, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 66010 Giuliano Teatino.

63. Guardiagrele, parrocchia di S. Biagio, con sede in 66016 Guardiagrele, frazione S. Biase.

64. Guardiagrele, parrocchia di S. Domenico, con sede in 66016 Guardiagrele.

65. Guardiagrele, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, con sede in 66016 Guardiagrele, via Cappuccini, 5.

66. Guardiagrele, parrocchia di S. Giuseppe Artigiano, con sede in 66016 Guardiagrele, via Comino, 103.

67. Guardiagrele, parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 66016 Guardiagrele, piazza S. Maria Maggiore.

68. Guardiagrele, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66016 Guardiagrele, via Cavalieri.

69. Guardiagrele, parrocchia di S. Silvestro Papa, con sede in 66016 Guardiagrele, Villa S. Vincenzo.

70. Guilmi, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 66046 Guilmi, via Chiesa.

71. Lama dei Peligni, parrocchia dei Santi Nicola e Clemente, con sede in 66010 Lama dei Peligni, piazza Umberto I.

72. Lentella, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 66050 Lentella, largo Moro, 14.

73. Lettopalena, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66010 Lettopalena, piazza Risorgimento.

74. Liscia, parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in 66050 Liscia.

75. Miglianico, parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 66010 Miglianico, via della Chiesa, 11.

76. Miglianico, parrocchia di Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in 66010 Miglianico, via Cerreto Superiore.

77. Montazzoli, parrocchia di S. Silvestro Papa, con sede in 66030 Montazzoli, corso Umberto I.

78. Montebello sul Sangro, parrocchia di S. Giusta, con sede in 66040 Montebello sul Sangro, largo della Chiesa.

79. Monteferrante, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 66040 Monteferrante, via G. Marconi.

80. Montelapiano, parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 66040 Montelapiano, via della Chiesa.

81. Montenerodomo, parrocchia dei Santi Martino e Giusta, con sede in 66010 Montenerodomo, via G. Matteotti, 1.

82. Monteodorisio, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 66050 Monteodorisio.

83. Orsogna, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66036 Orsogna, largo Piano Castello, 5.

84. Paglieta, parrocchia di Maria SS. Assunta, con sede in 66020 Paglieta, largo del Pozzo.

85. Paglieta, parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, con sede in 66020 Paglieta.

86. Palmoli, parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in 66050 Palmoli, via V. Veneto, 51.

87. Palombaro, parrocchia dei SS. Salvatore, con sede in 66010 Palombaro, via Orientale, 5.

88. Pennadomo, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66040 Pennadomo, via S. Nicola.

89. Pennapiedimonte, parrocchia dei Santi Silvestro e Rocco, con sede in 66010 Pennapiedimonte, via Calvario, 1.

90. Perano, parrocchia di S. Tommaso Apostolo, con sede in 66040 Perano, via Duca degli Abruzzi.

91. Pietraferrazzana, parrocchia di S. Vittoria, con sede in 66040 Pietraferrazzana, via Cesare Augusto.

92. Pollutri, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 66020 Pollutri, via della Chiesa.

93. Pretoro, parrocchia dei Santi Andrea e Nicola, con sede in 66010 Pretoro, via Girone, 17.

94. Rapino, parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in 66010 Rapino, largo Monarca, 3.

95. Ripateatina, parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in 66010 Ripateatina, via dello Zingaro, 28.

96. Roccamontepiano, parrocchia di S. Maria de Lapide, con sede in 66010 Roccamontepiano, frazione Terranova.

97. Roccamontepiano, parrocchia di S. Rocco, con sede in 66010 Roccamontepiano, via Roma.

98. Rocca S. Giovanni, parrocchia di S. Matteo Apostolo, con sede in 66020 Rocca S. Giovanni.

99. Roccascalegna, parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in 66040 Roccascalegna, via S. Cosmo;

100. Roccaspinalveti, parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in 66050 Roccaspinalveti, piazza Roma.

101. San Buono, parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in 66050 San Buono, piazza G. Amicarelli.

102. Sant'Eusanio del Sangro, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 66037 S. Eusanio del Sangro, piazza C. De Titta, 7.

103. San Giovanni Teatino, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, con sede in 66020 San Giovanni Teatino, via Vallelunga, 1.

104. San Giovanni Teatino, parrocchia di S. Rocco, con sede in 66020 San Giovanni Teatino, frazione Sambuceto, via Roma.

105. San Martino sulla Marrucina, parrocchia di S. Cristanziano Martire, con sede in 66010 S. Martino sulla Marrucina.

106. San Salvo, parrocchia di S. Giuseppe, con sede in 66050 San Salvo, piazza S. Vitale.

107. San Salvo, parrocchia di S. Nicola Vescovo, con sede in 66050 San Salvo, piazza S. Nicola.

108. San Salvo, parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in 66050 San Salvo Marina.

109. San Vito Chietino, parrocchia di Immacolata Concezione, con sede in 66038 San Vito Chietino, via N. Sauro, 1.

110. San Vito Chietino, parrocchia di S. Maria del Porto, con sede in 66035 San Vito Chietino, frazione Marina di S. Vito.

111. Scerni, parrocchia di S. Panfilo, con sede in 66020 Scerni, largo Cattedrale, 1.

112. Scerni, parrocchia di S. Giacomo, con sede in 66020 Scerni, frazione S. Giacomo.

113. Taranta Peligna, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66018 Taranta Peligna, via Castello, 2.

114. Torino di Sangro, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 66020 Torino di Sangro, piazza Marconi.

115. Torino di Sangro, parrocchia di S. Stefano in Rivo Maris, con sede in 66020 Torino di Sangro, via Nazionale.

116. Tornareccio, parrocchia di S. Vittoria, con sede in 66046 Tornareccio.

117. Torrevecchia Teatina, parrocchia di S. Giuseppe, con sede in 66010 Torrevecchia Teatina, via Palazzo, 28.

118. Torrevecchia Teatina, parrocchia di S. Pasquale, con sede in 66010 Torrevecchia Teatina, via Torremontanara.

119. Torrevecchia Teatina, parrocchia di S. Rocco, con sede in 66010 Torrevecchia Teatina, piazza S. Rocco.

120. Torricella Peligna, parrocchia di S. Giacomo Apostolo, con sede in 66010 Torricella Peligna, via Piazzetta.

121. Tufillo, parrocchia delle Sante Giusta e Maria, con sede in 66050 Tufillo, piazza Marconi, 1.

122. Vacri, parrocchia di S. Biagio, con sede in 66010 Vacri, corso Umberto I.

123. Vasto, parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in 66054 Vasto, contrada S. Antonio.

124. Vasto, parrocchia di S. Giovanni Bosco, con sede in 66054 Vasto, via S. Giovanni da Capestrano.

125. Vasto, parrocchia di S. Giuseppe, con sede in 66054, Vasto, piazza L.V. Pudente.

126. Vasto, parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in 66054 Vasto, via S. Lorenzo.

127. Vasto, parrocchia di S. Maria Incoronata, con sede in 66054 Vasto.

128. Vasto, parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 66054 Vasto, via S. Maria.

129. Vasto, parrocchia di S. Maria Immacolata, con sede in 66054 Vasto.

130. Vasto, parrocchia di S. Maria Stella Maris, con sede in 66054 Vasto Marina, via Zara.

131. Vasto, parrocchia di S. Marco Evangelista, con sede in 66054 Vasto, via Madonna dei Sette Dolori.

132. Vasto, parrocchia di S. Paolo Apostolo, con sede in 66054 Vasto, zona 167.

133. Vasto, parrocchia di S. Pietro, con sede in 66054 Vasto, piazza S. Antonio.

134. Villalfonsina, parrocchia di S. Maria delle Nevi, con sede in 66020 Villalfonsina, piazza Duomo.

135. Villamagna, parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 66010 Villamagna, piazza Marconi.

136. Villa S. Maria, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66047 Villa S. Maria, piazza S. Nicola di Bari.

PROVINCIA DI PESCARA

137. Abbateggio, parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in 65020 Abbateggio.

138. Bolognano, parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in 65020 Bolognano.

139. Bolognano, parrocchia del Sacro Cuore, con sede in 65020 Bolognano, frazione Piano d'Orta.

140. Bolognano, parrocchia di S. Maria del Balzo, con sede in 65020 Bolognano, frazione Musellaro.

141. Caramanico, parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 65023 Caramanico, corso Berardi, 32.

142. Caramanico, parrocchia dei Santi Nicola e Maurizio, con sede in 65023 Caramanico.

143. Caramanico, parrocchia di S. Tommaso Apostolo, con sede in 65023 Caramanico, frazione S. Tommaso.

144. Lettomanoppello, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 65020 Lettomanoppello.

145. Manoppello, parrocchia di S. Callisto Papa, con sede in 65025 Manoppello, frazione Ripacorbaria.

146. Manoppello, parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 65024 Manoppello, corso Santarelli.

147. Manoppello, parrocchia di S. Pancrazio Martire, con sede in 65025 Manoppello, viale Stazione.

148. Roccamorice, parrocchia di S. Donato Vescovo e Martire, con sede in 65020 Roccamorice, corso Umberto I, 2.

149. Salle, parrocchia del SS. Salvatore, con sede in 65020 Salle.

150. Sant'Eufemia a Maiella, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 65020 Sant'Eufemia a Maiella, piazza S. Bartolomeo, 1.

151. Serramonacesca, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 65020 Serramonacesca, via Roma.

152. San Valentino in Abruzzo Citeriore, parrocchia di S. Donato Martire, con sede in 65020 San Valentino in Abruzzo Citeriore.

153. San Valentino in Abruzzo Citeriore, parrocchia dei Santi Valentino e Damiano, con sede in 65020 San Valentino in Abruzzo Citeriore.

154. Scafa, parrocchia di S. Maria del Carmelo, con sede in 65027 Scafa, corso I Maggio, 310.

155. Scafa, parrocchia di S. Maria Goretti, con sede in 65027 Scafa, frazione Decontra.

156. Tocco Casaùria, parrocchia di S. Eustachio Martire, con sede in 65028 Tocco Casauria, piazza S. Eustachio.

157. Turrivalignani, parrocchia di S. Stefano Protomartire, con sede in 65020 Turrivalignani.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centosessantuno chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI CHIETI

1. Altino, chiesa parrocchiale S. Maria del Popolo, con sede in 66040 Altino, via della Chiesa.

2. Archi, chiesa parrocchiale S. Maria dell'Olmo, noto anche come mensa arcipretale, con sede in 66040 Archi, via E. Sirolli.

3. Archi, chiesa parrocchiale del SS. Salvatore, con sede in 66044 Archi, frazione Piane d'Archi, via SS. Salvatore, 13.

4. Atessa, chiesa parrocchiale S. Croce, con sede in 66041 Atessa, largo S. Croce.

5. Atessa, chiesa parrocchiale S. Giusta in S. Vincenzo, con sede in 66041 Atessa, contrada Montemarcone.

6. Atessa, chiesa parrocchiale S. Leucio, con sede in 66041 Atessa, piazza Trento e Trieste, 8.

7. Atessa, chiesa parrocchiale S. Michele, con sede in 66041 Atessa, piazza S. Michele.

8. Atessa, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 66041 Atessa, contrada Pili.

9. Bomba, chiesa parrocchiale S. Maria del Popolo, con sede in 66042 Bomba, largo Chiesa, 2.

10. Bucchianico, chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo, con sede in 66011 Bucchianico, piazza Roma, n. 4.

11. Carpineto Sinello, chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo, con sede in 66030 Carpineto Sinello, via Salita Castello, 58.

12. Carunchio, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 66050 Carunchio, via Chiesa.

13. Casacanditella, chiesa parrocchiale S. Gregorio Magno, con sede in 66010 Casacanditella, via Roma, 12.

14. Casacanditella, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 66010 Casacanditella, frazione Semivicoli, via S. Nicola, 28.

15. Casalanguida, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, con sede in 66031 Casalanguida.

16. Casalbordino, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 66021 Casalbordino, via del Forte.

17. Casalbordino, chiesa parrocchiale S. Maria dei Miracoli, con sede in 66021 Casalbordino, contrada Pian del Lago, 1.

18. Casalincontrada, chiesa parrocchiale S. Stefano Protomartire, con sede in 66012 Casalincontrada.

19. Casoli, chiesa parrocchiale S. Francesco d'Assisi, con sede in 66043 Casoli, località Pianibbie.

20. Casoli, chiesa parrocchiale S. Maria Ausiliatrice, con sede in 66043 Casoli, via del Tempio.

21. Casoli, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore, con sede in 66043 Casoli, via del Tempio.

22. Chieti, chiesa parrocchiale Madonna delle Piane, con sede in 66013 Chieti Scalo, via dei Vestini, 178.

23. Chieti, chiesa parrocchiale S. Cuore di Gesù, con sede in 66100 Chieti, via Berardi, 1.

24. Chieti, chiesa parrocchiale S. Agata in S. Agostino, con sede in 66100 Chieti, via Crociferi.

25. Chieti, chiesa parrocchiale S. Anna, con sede in 66100 Chieti, piazzale S. Anna.

26. Chieti, chiesa parrocchiale S. Antonio Abate, con sede in 66100 Chieti, via S. Antonio.

27. Chieti, chiesa parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 66010 Brecciarola di Chieti, piazza S. Bartolomeo, 7.

28. Chieti, chiesa parrocchiale S. Camillo de Lellis, con sede in 66100 Chieti, via S. Camillo de Lellis.

29. Chieti, chiesa parrocchiale S. Francesco Caracciolo, con sede in 66100 Chieti, piazzale Tricalle, 5.

30. Chieti, chiesa parrocchiale S. Francesco di Paola, con sede in 66100 Chieti, via Discesa delle Carceri, 3.

31. Chieti, chiesa parrocchiale S. Giustino, con sede in 66100 Chieti, piazza V. Emanuele II.

32. Chieti, chiesa parrocchiale S. Maria de Cryptis, con sede in 66100 Chieti, Villa Obletter, 9.

33. Chieti, chiesa parrocchiale S. Maria degli Angeli, con sede in 66100 Chieti, piazza Mons. Venturi.

34. Chieti, chiesa parrocchiale S. Maria Mater Domini, con sede in 66100 Chieti, via S. Maria Mater Domini, 57.

35. Chieti, chiesa parrocchiale S. Martino Vescovo, con sede in 66100 Chieti, piazza S. Martino.

36. Chieti, chiesa parrocchiale S. Pio X, con sede in 66013 Chieti Scalo, via Pescara.

37. Chieti, chiesa parrocchiale Santi XII Apostoli, con sede in 66013 Chieti Scalo, via Capestrano.

38. Chieti, chiesa parrocchiale SS. Trinità, con sede in 66100 Chieti, piazza Trento e Trieste.

39. Chieti, chiesa parrocchiale SS. Crocifisso, con sede in 66013 Chieti Scalo, via Avezzano, 28.

40. Civitaluparella, chiesa parrocchiale S. Pietro, con sede in 66040 Civitaluparella, piazza Marconi.

41. Civitella Messer Raimondo, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 66010 Civitella Messer Raimondo, piazza Roma.

42. Colledimacine, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 66010 Colledimacine, piazza Barbolani.

43. Colledimezzo, chiesa parrocchiale S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, con sede in 66040 Colledimezzo, via della Chiesa.

44. Cupello, chiesa parrocchiale Natività di Maria SS., con sede in 66051 Cupello, via Istonia, 35.

45. Dogliola, chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie, con sede in 66050 Dogliola, piazza S. Rocco.

46. Fallascoso, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 66010 Fallascoso, piazza S. Nicola, 1.

47. Fallo, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 66040 Fallo, via Orientale, 4.

48. Fara Filiorum Petri, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 66010 Fara Filiorum Petri, largo Montecassino, 1.

49. Fara S. Martino, chiesa parrocchiale S. Remigio, con sede in 66015 Fara S. Martino, Piano dei Santi.

50. Filetto, chiesa parrocchiale S. Maria ad Nives, con sede in 66030 Filetto, via Isonzo, 10.

51. Fossacesia, chiesa parrocchiale S. Donato Martire, con sede in 66020 Fossacesia, via Bonavia, 1.

52. Fossacesia, chiesa parrocchiale S. Silvestro Papa, con sede in 66020 Fossacesia, frazione Villascorciosa, via S. Silvestro, 4.

53. Fraine, chiesa parrocchiale S. Silvestro Papa, con sede in 66050 Fraine.

54. Francavilla al Mare, chiesa parrocchiale S. Alfonso dé Liguori, con sede in 66023 Francavilla al Mare, piazza Abruzzo.

55. Francavilla al Mare, chiesa parrocchiale S. Liberata, con sede in 66023 Francavilla al Mare, via Nazionale Adriatica, 115.

56. Francavilla al Mare, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore, con sede in 66023 Francavilla al Mare, piazza S. Franco, 1.

57. Francavilla al Mare, chiesa parrocchiale Santi Angeli Custodi, con sede in 66023 Francavilla al Mare, contrada Foro.

58. Fresagrandinaria, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 66050 Fresagrandinaria, via Salita Cavour.

59. Furci, chiesa parrocchiale S. Sabino Vescovo, con sede in 66050 Furci, piazza Beato Angelo.

60. Gessopalena, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore e S. Valentino Martire, con sede in 66010 Gessopalena, via F. Tozzi.

61. Gissi, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 66052 Gissi, via La Chiesa.

62. Giuliano Teatino, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 66010 Giuliano Teatino.

63. Guardiagrele, chiesa parrocchiale S. Biagio, con sede in 66016 Guardiagrele, frazione S. Biase.

64. Guardiagrele, chiesa parrocchiale S. Domenico, con sede in 66016 Guardiagrele.

65. Guardiagrele, chiesa parrocchiale S. Francesco d'Assisi, con sede in 66016 Guardiagrele, via Cappuccini, 5.

66. Guardiagrele, chiesa parrocchiale S. Giuseppe Artigiano, con sede in 66016 Guardiagrele, via Comino, 103.

67. Guardiagrele, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore, con sede in 66016 Guardiagrele, piazza S. Maria Maggiore.

68. Guardiagrele, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 66016 Guardiagrele, via Cavalieri.

69. Guardiagrele, chiesa parrocchiale S. Silvestro Papa, con sede in 66016 Guardiagrele, Villa S. Vincenzo.

70. Guilmi, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 66046 Guilmi, via Chiesa.

71. Lama dei Peligni, chiesa parrocchiale Santi Nicola e Clemente, con sede in 66010 Lama dei Peligni, piazza Umberto I.

72. Lama dei Peligni, chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo, con sede in 66010 Lama dei Peligni.

73. Lentella, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 66050 Lentella, largo Moro, 14.

74. Lettopalena, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 66010 Lettopalena, piazza Risorgimento.

75. Liscia, chiesa parrocchiale S. Martino Vescovo, con sede in 66050 Liscia.

76. Miglianico, chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo, con sede in 66010 Miglianico, via della Chiesa, 11.

77. Miglianico, chiesa parrocchiale Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in 66010 Miglianico, via Cerreto Superiore.

78. Montazzoli, chiesa parrocchiale S. Silvestro Papa, con sede in 66030 Montazzoli, corso Umberto I.

79. Montebello sul Sangro, chiesa parrocchiale S. Giusta, con sede in 66040 Montebello sul Sangro, largo della Chiesa.

80. Monteferrante, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 66040 Monteferrante, via G. Marconi.

81. Montelapiano, chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo, con sede in 66040 Montelapiano, via della Chiesa.

82. Montenerodomo, chiesa parrocchiale Santi Martino e Giusta, con sede in 66010 Montenerodomo, via G. Matteotti, 1.

83. Monteodorisio, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 66050 Monteodorisio.

84. Monteodorisio, chiesa parrocchiale S. Nicola, con sede in 66050 Monteodorisio.

85. Orsogna, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 66036 Orsogna, largo Piano Castello, 5.

86. Orsogna, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 66036 Orsogna.

87. Paglieta, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 66020 Paglieta.

88. Paglieta, chiesa parrocchiale S. Vincenzo Ferreri, con sede in 66020 Paglieta.

89. Palmoli, chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie, con sede in 66050 Palmoli, via V. Veneto, 51.

90. Palombaro, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 66010 Palombaro, via Orientale, 5.

91. Pennadomo, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari noto anche come S. Lorenzo, con sede in 66040 Pennadomo.

92. Pennapiedimonte, chiesa parrocchiale Santi Silvestro e Rocco, con sede in 66010 Pennapiedimonte, via Calvario, 1.

93. Perano, chiesa parrocchiale S. Tommaso Apostolo, con sede in 66040 Perano, via Duca degli Abruzzi.

94. Pietraferrazzana, chiesa parrocchiale S. Vittoria Vergine e Martire, con sede in 66040 Pietraferrazzana, via Cesare Augusto.

95. Pollutri, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 66020 Pollutri, via della Chiesa.

96. Pretoro, chiesa parrocchiale Santi Andrea e Nicola, con sede in 66010 Pretoro, via Girone, 17.

97. Rapino, chiesa parrocchiale S. Lorenzo Martire, con sede in 66010 Rapino, largo Monarca, 3.

98. Ripateatina, chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo, con sede in 66010 Ripateatina, via dello Zingaro, 28.

99. Roccamontepiano, chiesa parrocchiale S. Maria de Lapide, con sede in 66010 Roccamontepiano.

100. Roccamontepiano, chiesa parrocchiale S. Rocco, con sede in 66010 Roccamontepiano, via Roma.

101. Rocca S. Giovanni, chiesa parrocchiale S. Matteo Apostolo, con sede in 66020 Rocca S. Giovanni.

102. Roccascalegna, chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo, con sede in 66040 Roccascalegna, via S. Cosmo;

103. Roccaspinalveti, chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo, con sede in 66050 Roccaspinalveti, piazza Roma.

104. San Buono, chiesa parrocchiale S. Lorenzo Martire, con sede in 66050 San Buono.

105. Sant'Eusanio del Sangro, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 66037 S. Eusanio del Sangro, piazza C. De Titta, 7.

106. Sant'Eusanio del Sangro, chiesa parrocchiale SS. Crocifisso, con sede in 66037 S. Eusanio del Sangro, piazza C. De Titta, 7.

107. San Giovanni Teatino, chiesa parrocchiale S. Giovanni Evangelista, con sede in 66020 San Giovanni Teatino, via Vallelunga, 1.

108. San Giovanni Teatino, chiesa parrocchiale S. Rocco, con sede in 66020 San Giovanni Teatino, frazione Sambuceto, via Roma.

109. San Martino sulla Marrucina, chiesa parrocchiale S. Cristinziano Martire, con sede in 66010 S. Martino sulla Marrucina.

110. San Salvo, chiesa parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 66050 San Salvo, via S. Vitale.

111. San Salvo, chiesa parrocchiale S. Nicola Vescovo, con sede in 66050 San Salvo.

112. San Salvo, chiesa parrocchiale Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, con sede in 66050 San Salvo Marina.

113. San Vito Chietino, chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, con sede in 66038 San Vito Chietino, via N. Sauro, 1.

114. San Vito Chietino, chiesa parrocchiale S. Maria del Porto, con sede in 66035 San Vito Chietino, frazione Marina di S. Vito.

115. Scerni, chiesa parrocchiale S. Panfilo, con sede in 66020 Scerni, largo Cattedrale, 1.

116. Scerni, chiesa parrocchiale S. Giacomo, con sede in 66020 Scerni, frazione S. Giacomo.

117. Taranta Peligna, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 66018 Taranta Peligna, via Castello, 2.

118. Torino di Sangro, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 66020 Torino di Sangro.

119. Torino di Sangro, chiesa parrocchiale S. Stefano in Rivo Maris, con sede in 66020 Torino di Sangro.

120. Tornareccio, chiesa parrocchiale S. Vittoria, con sede in 66046 Tornareccio.

121. Torrevecchia Teatina, chiesa parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 66010 Torrevecchia Teatina, via Palazzo, 28.

122. Torrevecchia Teatina, chiesa parrocchiale S. Pasquale, con sede in 66010 Torrevecchia Teatina, via Torremontanara.

123. Torrevecchia Teatina, chiesa parrocchiale S. Rocco, con sede in 66010 Torrevecchia Teatina, piazza S. Rocco.

124. Torricella Peligna, chiesa parrocchiale S. Giacomo Apostolo, con sede in 66010 Torricella Peligna, via Piazzetta.

125. Tufillo, chiesa parrocchiale Sante Giusta e Maria, con sede in 66050 Tufillo, piazza Marconi, 1.

126. Vacri, chiesa parrocchiale S. Biagio, con sede in 66010 Vacri, corso Umberto I.

127. Vasto, chiesa parrocchiale S. Antonio Abate, con sede in 66054 Vasto, contrada S. Antonio.

128. Vasto, chiesa parrocchiale S. Giovanni Bosco, con sede in 66054 Vasto, via S. Giovanni da Capestrano.

129. Vasto, chiesa parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 66054 Vasto, piazza L.V. Pudente.

130. Vasto, chiesa parrocchiale S. Lorenzo Martire, con sede in 66054 Vasto, via S. Lorenzo.

131. Vasto, chiesa parrocchiale S. Maria Incoronata, con sede in 66054 Vasto.

132. Vasto, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore, con sede in 66054 Vasto, via S. Maria.

133. Vasto, chiesa parrocchiale S. Maria Stella Maris, con sede in 66054 Vasto Marina, via Zara.

134. Vasto, chiesa parrocchiale S. Marco Evangelista, con sede in 66054 Vasto, via Madonna dei Sette Dolori.

135. Vasto, chiesa parrocchiale S. Paolo Apostolo, con sede in 66054 Vasto, zona 167.

136. Vasto, chiesa parrocchiale S. Pietro, con sede in 66054 Vasto, piazza S. Antonio.

137. Villalfonsina, chiesa parrocchiale S. Maria della Neve, con sede in 66020 Villalfonsina, piazza Duomo.

138. Villamagna, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore, con sede in 66010 Villamagna, piazza Marconi.

139. Villa S. Maria, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 66047 Villa S. Maria, piazza S. Nicola di Bari.

PROVINCIA DI PESCARA

140. Abbateggio, chiesa parrocchiale S. Lorenzo Martire, con sede in 65020 Abbateggio.

141. Bolognano, chiesa parrocchiale S. Antonio Abate, con sede in 65020 Bolognano.

142. Bolognano, chiesa parrocchiale Sacro Cuore, con sede in 65020 Bolognano, frazione Piano d'Orta.

143. Bolognano, chiesa parrocchiale S. Maria del Balzo, con sede in 65020 Bolognano, frazione Musellaro.

144. Caramanico, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore, con sede in 65023 Caramanico, corso Berardi, 32.

145. Caramanico, chiesa parrocchiale di S. Maurizio, con sede in 65023 Caramanico.

146. Caramanico, chiesa parrocchiale di S. Nicola, con sede in 65023 Caramanico.

147. Caramanico, chiesa parrocchiale S. Tommaso Apostolo, con sede in 65023 Caramanico, frazione S. Tommaso.

148. Lettomanoppello, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 65020 Lettomanoppello.

149. Manoppello, chiesa parrocchiale S. Callisto Papa, con sede in 65025 Manoppello, frazione Ripacorbaria.

150. Manoppello, chiesa parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 65024 Manoppello, corso Santarelli.

151. Manoppello, chiesa parrocchiale S. Pancrazio Martire, con sede in 65025 Manoppello, viale Stazione.

152. Roccamorice, chiesa parrocchiale S. Donato Vescovo e Martire, con sede in 65020 Roccamorice, corso Umberto I, 2.

153. Salle, chiesa parrocchiale SS. Salvatore, con sede in 65020 Salle.

154. Sant'Eufemia a Maiella, chiesa parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo e N.S. Madonna delle Grazie, con sede in 65020 S. Eufemia a Maiella, piazza S. Bartolomeo, 1.

155. Serramonacesca, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, con sede in 65020 Serramonacesca, via Roma.

156. San Valentino in Abruzzo Citeriore, chiesa parrocchiale S. Donato Martire, con sede in 65020 San Valentino in Abruzzo Citeriore.

157. San Valentino in Abruzzo Citeriore, chiesa parrocchiale dei Santi Valentino e Damiano, con sede in 65020 San Valentino in Abruzzo Citeriore.

158. Scafa, chiesa parrocchiale S. Maria del Carmelo, con sede in 65027 Scafa, corso I Maggio, 310.

159. Scafa, chiesa parrocchiale S. Maria Goretti, con sede in 65027 Scafa, frazione Decontra.

160. Tocco Casauria, chiesa parrocchiale S. Eustachio Martire, con sede in 65028 Tocco Casauria, piazza S. Eustachio.

161. Turrivalignani, chiesa parrocchiale S. Stefano Protomartire, con sede in 65020 Turivàlignani.

Art. 4.

Alle centosessantuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti dodici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI CHIETI

1. Atessa, chiesa parrocchiale S. Giusta in S. Vincenzo, con sede in 66041 Atessa, corso da Montemarcone - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Vincenzo, con sede in 66041 Atessa, corso da Montemarcone.

2. Casalincontrada, chiesa parrocchiale S. Stefano Protomartire, con sede in 66012 Casalincontrada - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Stefano Protomartire, con sede in 66012 Casalincontrada, piazza A. De Lollis.

3. Chieti, chiesa parrocchiale S. Agata in S. Agostino, con sede in 66100 Chieti, via Crociferi - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Agostino, con sede in 66100 Chieti, via Crociferi.

4. Civitaluparella, chiesa parrocchiale S. Pietro, con sede in 66040 Civitaluparella, piazza Marconi - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in 66040 Civitaluparella, piazza Marconi.

5. Gessopalena, chiesa parrocchiale S. Maria Maggiore e S. Valentino Martire, con sede in 66010 Gessopalena, via F. Tozzi - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria Maggiore, con sede in 66010 Gessopalena, via F. Tozzi.

6. Lama dei Peligni, chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo, con sede in 66010 Lama dei Peligni - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia dei Santi Nicola e Clemente, con sede in 66010 Lama dei Peligni, piazza Umberto I.

7. Monteodorisio, chiesa parrocchiale S. Nicola, con sede in 66050 Monteodorisio - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 66050 Monteodorisio.

8. Orsogna, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 66036 Orsogna - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in 66036 Orsogna, largo Piano Castello, 5.

9. Sant'Eusanio del Sangro, chiesa parrocchiale SS. Crocifisso, con sede in 66037 S. Eusanio del Sangro, piazza C. De Titta, 7 - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 66037 S. Eusanio del Sangro, piazza C. De Titta, 7.

PROVINCIA DI PESCARA

10. Caramanico, chiesa parrocchiale S. Maurizio, con sede in 65023 Caramanico - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia dei Santi Nicola e Maurizio, con sede in 65023 Caramanico.

11. Caramanico, chiesa parrocchiale S. Nicola, con sede in 65023 Caramanico - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia dei Santi Nicola e Maurizio, con sede in 65023 Caramanico.

12. Sant'Eufemia a Maiella, chiesa parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo e N.S. Madonna delle Grazie, con sede in 65020 Sant'Eufemia a Maiella, piazza S. Bartolomeo, 1 - per quanto concerne tutti i beni, succede la parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 65020 Sant'Eufemia a Maiella, piazza S. Bartolomeo, 1;

— relativamente alle restanti centoquarantanove chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 12 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A0385

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 gennaio 1987.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di amministratori del comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 882/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 74/FPC del 30 novembre 1983, n. 136/FPC dell'8 marzo 1984, n. 179/FPC/ZA del 9 aprile 1984, n. 599/FPC/ZA del 3 agosto 1985, n. 618/FPC/ZA dell'8 ottobre 1985, n. 661/FPC/ZA del 30 dicembre 1985 e n. 770/FPC/ZA dell'8 luglio 1986, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 ottobre 1983, n. 345 del 17 dicembre 1983, n. 79 del 20 marzo 1984, n. 108 del 18 aprile 1984, n. 191 del 14 agosto 1985, n. 244 del 16 ottobre 1985, n. 10 del 14 gennaio 1986 e n. 165 del 18 luglio 1986;

Vista la lettera n. 14044 del 16 dicembre 1986 con la quale il sindaco del comune di Monte di Procida chiede una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 1987, delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco medesimo, di un assessore comunale e di un consigliere di minoranza, disposto e prorogato con le ordinanze sopra richiamate, atteso il perdurare delle esigenze che originarono i predetti provvedimenti;

Vista la nota n. 252 BRA/GAB del 30 dicembre 1986 con la quale la prefettura di Napoli ha espresso parere favorevole in merito alla istanza sopracitata;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la cennata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni relative al collocamento in aspettativa del sindaco, o di un suo delegato e di un assessore comunale del comune di Monte di Procida, di cui alle ordinanze citate nelle premesse, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 1987, con le stesse modalità previste nell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A0458

ORDINANZA 14 gennaio 1987.

Proroghe e differimenti di termini in favore della popolazione del comune di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984. (Ordinanza n. 883/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Visto il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Viste le proprie ordinanze n. 390/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984, n. 445/FPC/ZA del 19 dicembre 1984, n. 538/FPC/ZA del 2 maggio 1985, n. 549/FPC/ZA del 31 maggio 1985, n. 654/FPC/ZA del 20 dicembre 1985 e n. 782/FPC/ZA del 31 luglio 1986, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 dell'8 novembre 1984, n. 308 dell'8 novembre 1984,

n. 326 del 27 novembre 1984, n. 357 del 31 dicembre 1984, n. 108 del 9 maggio 1985, n. 135 del 10 giugno 1985, n. 1 del 2 gennaio 1986 e n. 186 del 12 agosto 1986;

Visto il parere espresso con nota n. 50624 del 10 gennaio 1987 dal servizio opere pubbliche di emergenza;

Considerato che l'amministrazione comunale di Zafferana Etnea, conformemente al voto espresso nella seduta di giunta municipale del 19 novembre 1985, ha rappresentato la necessità, connessa alla concreta situazione in atto esistente, di alcune ulteriori proroghe inerenti l'attività di riattazione e la sospensione di taluni termini;

Ritenuto che allo stato attuale permangono gravi difficoltà di ripristino delle condizioni di normalità del tessuto socio-economico, ancora sconvolto dagli eventi sismici del 19 e 25 ottobre 1984;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle cennate richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I termini indicati nell'ordinanza n. 390/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, e nei numeri 1, 3, 4, 7 e 8, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984 sono prorogati al 30 giugno 1987.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte, di cui al secondo comma dell'art. 3 dell'ordinanza n. 417/FPC/ZA del 15 novembre 1984, come modificata dall'ordinanza n. 538/FPC/ZA del 2 maggio 1985, avverrà dal 1° luglio 1987.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 654/FPC/ZA del 20 dicembre 1985 per la presentazione dei progetti integrativi di adeguamento strutturale antisismico delle cantine, fondaci, autorimesse e pertinenze similari sottostanti all'unità abitative, è differito al 31 marzo 1987.

Art. 3.

Il termine per la presentazione dei progetti dei lavori intesi alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 19 e 25 ottobre 1984 è fissato al 31 marzo 1987.

Art. 4.

Il termine del 31 dicembre 1986, previsto dall'articolo unico dell'ordinanza n. 782/FPC/ZA del 31 luglio 1986, è differito al 30 giugno 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A0459

ORDINANZA 14 gennaio 1987.

Proroga del compenso per prestazioni di lavoro straordinario al personale impegnato nell'opera di soccorso ed assistenza dei cittadini colpiti dall'incendio del 21 dicembre 1985 ai depositi di carburante AGIP-Petroli S.p.a. di Napoli. (Ordinanza numero 885/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 666/FPC/ZA del 2 gennaio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1986, con cui sono state disposte misure per il coordinamento delle attività connesse alle esigenze insorte a seguito dell'incendio del 21 dicembre 1985 dei depositi di carburante dell'AGIP-Petroli S.p.a. di Napoli recante, all'art. 3, la previsione della autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario fino ad un massimo di 100 ore mensili da parte del personale statale regionale e comunale impegnato nelle attività connesse alle esigenze di cui sopra;

Viste le proprie ordinanze n. 724/FPC/ZA del 24 aprile 1986, n. 758/FPC/ZA del 27 giugno 1986 e numero 808/FPC/ZA dell'8 ottobre 1986, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1986, n. 155 del 7 luglio 1986 e n. 241 del 16 ottobre 1986, con le quali è stata disposta la proroga, da ultimo fino al 31 dicembre 1986, della anzidetta facoltà di prestazione di lavoro straordinario;

Vista la nota n. 1000/Prot. Civ. dell'8 gennaio 1987, con cui il prefetto di Napoli chiede la proroga dell'autorizzazione ad espletare lavoro straordinario al sopra citato personale, nella considerazione che sono tuttora ricoverate in albergo circa centosessantanove persone ed è ancora in corso sia l'attività assistenziale, sia quella relativa al reinsediamento della popolazione interessata;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla sopra citata richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 21 marzo 1986 indicato nell'art. 3 dell'ordinanza n. 666/FPC/ZA del 2 gennaio 1986 da ultimo prorogato al 31 dicembre 1986 con l'ordinanza n. 808/FPC/ZA dell'8 ottobre 1986 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A0461

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1987 Locatelli Ernesto Colombo, nato a Soresina il 24 novembre 1917, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

87A0307

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 17° Bibe, che avrà luogo a Genova dal 28 febbraio al 4 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 19° Catering - Salone dei prodotti per alberghi e comunità, che avrà luogo a Napoli dal 30 gennaio al 5 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 21° Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature turistico-alberghiere, che avrà luogo a Napoli dal 30 gennaio al 5 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 25° Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito. Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo. Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale, che avrà luogo a Padova dal 20 febbraio al 23 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 3° Interfood, che avrà luogo a Genova dal 28 febbraio al 4 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Macef Primavera '87 - Mostra internazionale articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, articoli da regalo, argenteria, oreficeria, pietre dure, pietre preziose, articoli di qualità per la casa, che avra luogo a Milano dal 13 febbraio al 16 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra Doc - Mostra di vini ed alimentazione di qualità, che avrà luogo a Vicenza dal 7 marzo all'11 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 18° Nauticsud - Salone internazionale della nautica, che avrà luogo a Napoli dal 14 marzo al 22 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 10° Paspansud - Salone delle attrezzature e dei materiali per: panificazione, pasticceria, prodotti dolciari, che avrà luogo a Napoli dal 30 gennaio al 5 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Primavera '87, che avrà luogo a Genova dal 27 marzo al 5 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Regaloitalia - Mostra di ceramica, vetro, articoli da regalo, complementi d'arredo, che avrà luogo a Vicenza dal 7 febbraio al 10 febbraio 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Saiedue - Mostre edilizie di primavera, che avrà luogo a Bologna dal 18 marzo al 22 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 13° Salone del mobile Triveneto, che avrà luogo a Padova dal 19 marzo al 23 marzo 1987.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 19° Sivel - Salone dei vini e dei liquori, che avrà luogo a Napoli dal 30 gennaio al 5 febbraio 1987.

87A0541

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia vascolare.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:
storia del cristianesimo.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A0493

MINISTERO DEL TESORO

N. 13

Corso dei cambi del 21 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1317,500	1317,500	1317,60	1317,500	1317,50	1317 —	1316,500	1317,500	1317,500	1317,50
Marco germanico	711 —	711 —	711,40	711 —	711 —	711 —	711 —	711 —	711 —	711 —
Franco francese	212,930	212,930	213,10	212,930	212,93	212,94	212,950	212,930	212,930	212,92
Fiorino olandese	630,770	630,770	631 —	630,770	630,77	630,75	630,740	630,770	630,770	630,76
Franco belga	34,231	34,231	34,265	34,231	34,231	34,23	34,235	34,231	34,231	34,23
Lira sterlina	2001 —	2001 —	2000 —	2001 —	2001 —	2012	1999,250	2001 —	2001 —	2001 —
Lira irlandese	1894,750	1894,750	1895 —	1894,750	1894,75	1894,87	1895 —	1894,750	1894,750	—
Corona danese	187,590	187,590	187,60	187,590	187,59	187,58	187,570	187,590	187,590	187,58
Dracma	9,762	9,762	9,76	9,762	—	—	9,780	9,762	9,762	—
E.C.U.	1467,340	1467,340	1468,25	1467,340	1467,34	1467,52	1467,700	1467,340	1467,340	1467,34
Dollaro canadese	969,100	969,100	970 —	969,100	969,10	969,05	969 —	969,100	969,100	969,10
Yen giapponese	8,537	8,537	8,55	8,537	8,537	8,53	8,532	8,537	8,537	8,53
Franco svizzero	847,200	847,200	847,40	847,200	847,20	847,17	847,150	847,200	847,200	847,20
Scellino austriaco	101,100	101,100	101,19	101,100	101,10	101,10	101,100	101,100	101,100	101,10
Corona norvegese	184,020	184,020	184,50	184,020	184,020	184,15	184,280	184,020	184,020	184,02
Corona svedese	199,900	199,900	200 —	199,900	199,90	199,92	199,950	199,900	199,900	199,90
FIM	285,310	285,310	285,50	285,310	285,31	285,53	285,750	285,310	285,310	—
Escudo portoghese	9,255	9,255	9,25	9,255	9,255	9,26	9,280	9,255	9,255	9,25
Peseta spagnola	10,129	10,129	10,15	10,129	10,129	10,12	10,130	10,129	10,129	10,12
Dollaro australiano	871,250	871,250	872 —	871,250	871,250	870,62	870 —	871,250	871,250	871,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1987

Dollaro USA	1317 —
Marco germanico	711 —
Franco francese	212,940
Fiorino olandese	630,755
Franco belga	34,233
Lira sterlina	2000,125
Lira irlandese	1894,875
Corona danese	187,580
Dracma	9,771
E.C.U.	1467,520
Dollaro canadese	969,050
Yen giapponese	8,534
Franco svizzero	847,175
Scellino austriaco	101,100
Corona norvegese	184,150
Corona svedese	199,925
FIM	285,530
Escudo portoghese	9,267
Peseta spagnola	10,129
Dollaro australiano	870,625

Media dei titoli del 21 gennaio 1987

Rendita 5% 1935	91,675
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,300
» » » » 1- 3-1983/87	100,175
» » » » 1- 4-1983/87	100,275
» » » » 1- 5-1983/87	100,500
» » » » 1- 6-1983/87	100,600
» » » » 1-11-1983/87	100,900
» » » » 1-12-1983/87	101,025
» » » » 1- 1-1984/88	101,025
» » » » 1- 2-1984/88	101,075
» » » » 1- 3-1984/88	100,425
» » » » 1- 4-1984/88	100,500
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,600
» » » » 1- 7-1983/88	101,775
» » » » 1- 8-1983/88	101,650
» » » » 1- 9-1983/88	101,625
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 1- 7-1990	98,850
» » » » 1- 8-1990	98,775
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,775
» » » » 1-11-1990	98,875
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	103,600
» » » » 18-12-1990	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 17- 1-1991	98,775
» » » » 1- 2-1984/91	103,450
» » » » 18- 2-1991	98,900
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 18- 3-1991	98,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,925
» » » » 1- 7-1984/91	100,875

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,625
» » » » 1- 9-1984/91	100,650
» » » » 1-10-1984/91	100,650
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	100,175
» » » » 1- 1-1992	100,400
» » » » 1- 2-1992	98,925
» » » » 1- 2-1995	100,125
» » » » 1- 3-1995	97,450
» » » » 1- 4-1995	97,625
» » » » 1- 5-1995	98 —
» » » » 1- 6-1995	98,625
» » » » 1- 7-1995	99,875
» » » » 1- 8-1995	99,525
» » » » 1- 9-1995	99,400
» » » » 1-10-1995	99,700
» » » » 1-11-1995	99,375
» » » » 1-12-1995	98,975
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,550
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,700
» » » 12 % 1- 3-1988	103,450
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,400
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,575
» » » 12,50% 1-10-1988	104,300
» » » 12,50% 1-11-1988	104,650
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,125
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,175
» » » 12 % 1- 4-1989	104,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,550
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,125
» » » 12,50% 1- 2-1990	107 —
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,100
» » » 12 % 1- 4-1990	105,750
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,275
» » » 10 % 1- 6-1990	101,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,625
» » » » 22-11-1982/89 13%	111 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,625
» » » » 1984/91 11,25%	108,475
» » » » 1984/92 10,50%	107,250
» » » » 1985/93 9,60%	104,450
» » » » 1985/93 9,75%	104,875
» » » » 1985/93 8,75%	102,375
» » » » 1985/93 9%	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M21017

MINISTERO DEL TESORO

N. 14

Corso dei cambi del 22 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1297,200	1297,200	1297,10	1297,200	1297,20	1297,22	1297,250	1297,200	1297,200	1297,20
Marco germanico	711,600	711,600	711,80	711,600	711,60	711,48	711,360	711,600	711,600	711,60
Franco francese	213,290	213,290	213 —	213,290	213,29	213,27	213,250	213,290	213,290	213,28
Fiorino olandese	631,220	631,220	631,78	631,220	631,22	631,27	631,140	631,220	631,220	631,22
Franco belga	34,311	34,311	34,32	34,311	34,311	34,30	34,298	34,311	34,311	34,31
Lira sterlina	1986,600	1986,600	1988 —	1986,600	1986,60	1986,60	1986,800	1986,600	1986,600	1986,60
Lira irlandese	1892,500	1892,500	1895 —	1892,500	1892,50	1893 —	1893,50	1892,500	1892,500	—
Corona danese	187,71	187,71	187,80	187,71	187,71	187,62	187,730	187,71	187,71	187,70
Dracma	9,757	9,757	9,76	9,757	—	—	9,781	9,757	9,757	—
E.C.U.	1468,150	1468,150	1468,25	1468,150	1468,15	1468,17	1468,190	1468,150	1468,150	1468,15
Dollaro canadese	956,500	956,500	956 —	956,500	956,50	956,57	956,650	956,500	956,500	956,50
Yen giapponese	8,526	8,526	8,52	8,526	8,526	8,52	8,519	8,526	8,526	8,52
Franco svizzero	849,700	849,700	850 —	849,700	849,70	849,90	850,100	849,700	849,700	849,70
Scellino austriaco	101,148	101,148	101,19	101,148	101,148	101,13	101,123	101,148	101,148	101,14
Corona norvegese	183,350	183,350	183,30	183,350	183,35	183,40	183,460	183,350	183,350	183,35
Corona svedese	199,080	199,080	199 —	199,080	199,080	199,06	199,040	199,080	199,080	199,08
FIM	284,550	284,550	284,75	284,550	284,55	284,72	284,900	284,550	284,550	—
Escudo portoghese	9,229	9,229	9,25	9,229	9,229	9,22	9,220	9,229	9,229	9,22
Peseta spagnola	10,083	10,083	10,10	10,083	10,083	10,09	10,100	10,083	10,083	10,08
Dollaro australiano	854,75	854,75	856 —	854,75	854,75	854,87	855 —	854,75	854,75	854,70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 gennaio 1987

Dollaro USA	1297,225	Lira irlandese	1893 —	Scellino austriaco	101,135
Marco germanico	711,480	Corona danese	187,720	Corona norvegese	183,405
Franco francese	213,270	Dracma	9,769	Corona svedese	199,060
Fiorino olandese	631,180	E.C.U.	1468,170	FIM	284,725
Franco belga	34,304	Dollaro canadese	956,575	Escudo portoghese	9,224
Lira sterlina	1986,700	Yen giapponese	8,522	Peseta spagnola	10,091
		Franco svizzero	849,905	Dollaro australiano	854,875

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987, deve essere apportata la seguente rettifica: Dracma da 9,830 a 9,803.

Media dei titoli del 22 gennaio 1987

Rendita 5% 1935	61,975
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,525
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,225
» » » » 1- 3-1983/87	100,175
» » » » 1- 4-1983/87	100,275
» » » » 1- 5-1983/87	100,575
» » » » 1- 6-1983/87	100,600
» » » » 1-11-1983/87	100,950
» » » » 1-12-1983/87	101,475
» » » » 1- 1-1984/88	100,925
» » » » 1- 2-1984/88	100,550
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,525
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,550
» » » » 1- 7-1983/88	101,850
» » » » 1- 8-1983/88	101,600
» » » » 1- 9-1983/88	101,675
» » » » 1-10-1983/88	101,850
» » » » 1- 7-1990	98,875
» » » » 1- 8-1990	98,775
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,800
» » » » 1-11-1990	98,975
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	103,700
» » » » 18-12-1990	99,575
» » » » 1- 1-1984/91	103,825
» » » » 17- 1-1991	98,775
» » » » 1- 2-1984/91	103,600
» » » » 18- 2-1991	98,900
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 18- 3-1991	98,850
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,975

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,750
» » » » 1- 9-1984/91	100,750
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,400
» » » » 1- 2-1992	98,100
» » » » 1- 2-1995	100,250
» » » » 1- 3-1995	97,625
» » » » 1- 4-1995	97,775
» » » » 1- 5-1995	98,075
» » » » 1- 6-1995	98,675
» » » » 1- 7-1995	100 —
» » » » 1- 8-1995	99,675
» » » » 1- 9-1995	99,550
» » » » 1-10-1995	99,825
» » » » 1-11-1995	99,575
» » » » 1-12-1995	99,150
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,575
» » » 12,50% 1- 2-1988	102,850
» » » 12 % 1- 3-1988	103,400
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,400
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,600
» » » 12,50% 1-10-1988	104,475
» » » 12,50% 1-11-1988	104,850
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,375
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,325
» » » 12 % 1- 4-1989	104,500
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,800
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,400
» » » 12 % 1- 4-1990	105,875
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,350
» » » 10 % 1- 6-1990	101,750
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	111 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,625
» » » » 1984/91 11,25%	108,475
» » » » 1984/92 10,50%	107,725
» » » » 1985/93 9,60%	104,725
» » » » 1985/93 9,75%	105,375
» » » » 1985/93 8,75%	102,425
» » » » 1985/93 9%	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M22017

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Toscana, Umbria e nella provincia autonoma di Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 12 dicembre 1986, n. 2066

REGIONE LIGURIA

Imperia: grandinata dell'8 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Diano Arentino, Diano S. Pietro, Villa Faraldi, Molini di Triora e Triora.

Decreto ministeriale 12 dicembre 1986, n. 2064

REGIONE TOSCANA

Arezzo:

intense precipitazioni piovose dei giorni 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 1986, nel territorio dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro e Sestino limitatamente alle opere di bonifica;

grandinate e tempeste di vento dei giorni 19, 29 e 30 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Monterchi e Badia Tedalda.

Grosseto:

grandinata del 15 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano;

grandinata del 18 e 19 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Monte Rotondo Marittimo.

Firenze:

gelate del 14 aprile 1986 nel territorio dei comuni di Vinci, Empoli, Certaldo, Castel Fiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme, Cerreto Guidi e Capraia e Limiti;

grandinata del 23 maggio 1986 nel territorio del comune di Rufina;

grandinate del 31 maggio e 17 giugno 1986 nel territorio del comune di Rignano sull'Arno;

grandinata del 19 luglio 1986 nel territorio del comune di Barberino Val d'Elsa.

Livorno: grandinata del 13 luglio 1986 nel territorio del comune di Suvereto.

Pisa: grandinata del 16 e 17 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Casciana Terme, Lari, Peccioli e Terricciola.

Decreto ministeriale 12 dicembre 1986, n. 2063

REGIONE UMBRIA

Perugia:

grandinata e nubifragio del 28 maggio 1986 nel territorio dei comuni di Assisi e Valfabbrica;

grandinata del 15 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Deruta, Perugia, Corciano, Lisciano Niccone, Passignano, Umbertide, Spoleto, Giano dell'Umbria, Castel Ritaldi, Collazzone e Marsciano;

grandinata del 18 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Spoleto e Castiglione del Lago;

grandinata del 19 giugno 1986 nel territorio del comune di Città di Castello;

nubifragio del 29 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Campello sul Clitunno e Spoleto;

grandinata del 29 e 30 giugno 1986 nel territorio del comune di Gubbio;

grandinata del 30 giugno 1986 nel territorio del comune di Pietralunga;

grandinata del 13 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Todi, Spoleto e Castel Ritaldi;

grandinata del 19 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Monte Santa Maria Tiberina, Città di Castello e Umbertide;

grandinata del 3 agosto 1986 nel territorio del comune di Spoleto.

Terni:

grandinata del 28 maggio 1986 nel territorio del comune di Amelia;

grandinata del 15 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Giove, Amelia, Lugnano in Teverina, Attigliano e Alviano;

grandinata del 30 giugno e 13 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli e Acquasparta;

grandinata del 13 e 19 luglio 1986 nel territorio dei comuni di Guardea e Amelia.

Decreto ministeriale 12 dicembre 1986, n. 2065

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano: nevicata del 31 gennaio, 1° febbraio 1986, nel territorio dei comuni di Ora, Bolzano, Branzolo, Brunico, Appiano, S. Genesio Atesino, Caldaro, Cortaccia, Cortina a/A., Laion, Laives, Magrè a/A., Meltina, Montagna, Nalles, Egna, Vadena, Renon, Salorno, Silandro, Terlano, Termeno, Fiè a/S. e S. Lorenzo di Sebato.

Le regioni Liguria, Toscana, Umbria e la provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

87A0491

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno Bacini di utenza a gestione unitaria

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1981 con la quale è stato approvato il Piano energetito nazionale;

Vista la propria delibera del 20 marzo 1986 con la quale è stato aggiornato il Piano energetico nazionale;

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, come integrato dall'art. 11-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982 e dall'art. 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la delibera CIPE 27 febbraio 1981 con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE 16 dicembre 1981 con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE 25 ottobre 1984 con la quale è stato approvato il programma generale di metanizzazione;

Visto il documento relativo al programma generale di metanizzazione trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 801311 del 9 dicembre 1986, elaborato sulla base delle indicazioni della commissione tecnica prevista al punto 5 della delibera CIPE 25 ottobre 1984;

Ritenuto di dover apportare modifiche ed integrazioni alle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 25 ottobre 1984;

Considerato che il CIPE, con successiva delibera, provvederà al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di fattibilità tecnica ed economica delle estensioni previste al punto 4 della delibera CIPE 25 ottobre 1984, ai comuni che abbiano presentato la domanda di riconoscimento entro il 17 febbraio 1986;

Sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni Meridionali, l'ANCI e la CISPEL;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Punto 1.

È riconosciuta la sussistenza delle condizioni di fattibilità per i bacini di utenza costituiti secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 della pesente delibera.

I bacini di utenza per i quali, in base all'assetto di bacino proposto, non sussistevano le condizioni di fattibilità, sono stati ricondotti a tali condizioni nel presupposto che siano apportate delle modifiche all'assetto dei bacini stessi. Le medesime modifiche devono essere deliberate dai comuni appartenenti ai bacini di utenza, fattibili ai sensi del punto 3 della delibera CIPE del 25 ottobre 1984, ai quali sono stati aggregati altri comuni per migliorarne le condizioni di gestione.

L'ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 11, comma terzo, punti 1 e 2, della legge 28 novembre 1980, n. 784, è subordinata alla condizione che i comuni deliberino la costituzione dei bacini di utenza secondo la struttura di bacino indicata nell'allegato 1, anche adeguando precedenti determinazioni. In particolare, all'atto della presentazione del progetto esecutivo dell'intervento, ciascun comune dovrà:

avere assunto le delibere consiliari di partecipazione al bacino di utenza a gestione unitaria per un periodo non inferiore a venti anni;

avere indicato nominativamente tutti gli altri comuni partecipanti al bacino di utenza a gestione unitaria individuati nell'allegato 1 alla presente delibera;

avere perfezionato tutti gli atti necessari a garantire l'unitarietà della gestione di ciascun bacino di utenza: delibera di adesione per i bacini di utenza in gestione diretta o delibera di approvazione della convenzione con un unico operatore per i bacini di utenza in concessione.

Punto 2.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, formula direttive all'organismo dell'intervento straordinario incaricato della istruttoria tecnica delle domande per il rafforzamento della struttura organizzativa e per l'emanazione della normativa tecnica.

Punto 3.

È approvato l'elenco degli adduttori secondari per il collegamento dei bacini di utenza di cui all'allegato 2.

La SNAM avvierà la realizzazione degli adduttori secondari per il collegamento dei bacini di utenza in tempo utile ad assicurare le forniture di gas una volta che siano state ultimate le reti urbane di distribuzione.

Punto 4.

Il fabbisogno finanziario aggiuntivo rispetto al quadro finanziario delle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981 per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è così valutato:

reti cittadine (nuove reti) in 1.451 comuni riuniti in 201 bacini di utenza a gestione unitaria indicati nell'allegato 1 per un investimento complessivo di 3.650 miliardi di lire a prezzi 1986;

reti cittadine (nuove reti, ampliamento di reti esistenti) in 153 comuni metanizzabili singolarmente e non compresi in bacini di utenza a gestione unitaria per un investimento complessivo di 650 miliardi di lire a prezzi 1986;

reti cittadine in 31 comuni già previsti dalle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981 per un investimento complessivo di 350 miliardi di lire a prezzi 1986;

numero 21 adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (art. 11, quarto comma, n. 3, della legge 28 novembre 1980, n. 784) già previsti dalla delibera CIPE 25 ottobre 1984 con le modifiche di cui al successivo punto 5, per un investimento complessivo di 250 miliardi di lire a prezzi 1986;

numero 132 adduttori secondari indicati nell'allegato 2 della presente delibera, aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (art. 11, quarto comma, n. 3, della legge 28 novembre 1980, n. 784) e necessari per il collegamento dei bacini di utenza a gestione unitaria, per un investimento di 1.600 miliardi di lire a prezzi 1986;

estensioni di reti cittadine nei grandi centri urbani limitatamente agli stralci successivi al secondo, per un investimento stimato di 370 miliardi di lire a prezzi 1986;

estensioni da comune ad altro comune per un investimento stimato di 90 miliardi di lire a prezzi 1986, subordinatamente all'accertamento delle condizioni di fattibilità tecnica ed economica;

estensioni di reti cittadine esistenti nei comuni che hanno ottenuto le agevolazioni di legge ai sensi delle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981 per un investimento stimato in 400 miliardi di lire a prezzi 1986, subordinatamente all'accertamento delle condizioni di fattibilità tecnica ed economica.

Punto 5.

Il punto 3, primo comma, della delibera CIPE 25 ottobre 1984, è così sostituito:

«Il bacino di utenza può essere costituito da più comuni con una popolazione non inferiore a 18.000 abitanti e con una distanza massima tra i centri abitati più lontani non superiore a 55 km di viabilità. Distanze eccedenti tale limite potranno essere ammesse solo nel caso di bacini costituiti da comuni la cui popolazione risulti pari ad un multiplo di quella precedentemente indicata. I comuni partecipanti ad un bacino di utenza dovranno adottare una forma di gestione unitaria della pluralità di reti cittadine ed impegnarsi a partecipare al bacino di utenza per un periodo non inferiore a venti anni».

Il punto 3, quarto comma, della delibera CIPE 25 ottobre 1984 è così sostituito:

«Ai comuni di cui all'allegato 1 della presente delibera, che partecipano a bacino di utenza e la cui partecipazione è ritenuta necessaria, ai sensi del quart'ultimo comma del presente punto, per la realizzazione del bacino, sono riconosciuti — fermi restando i limiti di contribuzione stabiliti dalla legge n. 784/1980, e successive modificazioni — i livelli di contributo in conto capitale e di mutuo a tasso agevolato di cui alla delibera CIPE 27 febbraio 1981 spettanti alla classe di utenza (numero di famiglie) inferiore; nel caso di ampliamenti e trasformazioni, fermo restando il contributo in conto interessi, è riconosciuto il contributo in conto capitale nella misura del 10%. Qualora si tratti di comuni inclusi nelle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e 16 dicembre 1981, sono ammissibili alle predette agevolazioni soltanto le opere realizzate ai sensi del precedente punto 2, quarto comma».

I comuni di Gragnano (Napoli), Ururi (Campobasso), Venafro (Campobasso) inseriti nell'allegato 1 della delibera CIPE 25 ottobre 1984 come nuove reti, sono da considerare come ampliamento della rete esistente.

Al punto *c)* dell'allegato 4 alla delibera CIPE 25 ottobre 1984 si aggiunge il nuovo adduttore secondario «Derivazione per Napoli Fuorigrotta con diramazione per Mugnano di Napoli».

Il collegamento previsto al punto *c)*, numero 15), dell'allegato 4) alla delibera CIPE 25 ottobre 1984 assume la denominazione «Collegamento Roccella Jonica-Soverato con diramazioni per S. Sostene e Satriano».

Punto 6.

Con successiva delibera il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvederà, sulla base delle risorse finanziarie stanziate, ad articolare l'attuazione del programma.

Roma, addì 18 dicembre 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO 1

REGIONE MARCHE

Marche 01

1. Acquasanta Terme (Ascoli Piceno);
2. Appignano del Tronto (Ascoli Piceno);
3. Arquata del Tronto (Ascoli Piceno);
4. Ascoli Piceno;
5. Montegallo (Ascoli Piceno);
6. Roccafluvione (Ascoli Piceno);
7. Palmiano (Ascoli Piceno);
8. Venarotta (Ascoli Piceno).

Marche 02

1. Acquaviva Picena (Ascoli Piceno);
2. Grottammare (Ascoli Piceno);
3. Ripatransone (Ascoli Piceno);
4. S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Marche 03

1. Castel di Lama (Ascoli Piceno);
2. Castignano (Ascoli Piceno);
3. Castorano (Ascoli Piceno);
4. Comunanza (Ascoli Piceno);
5. Force (Ascoli Piceno);
6. Offida (Ascoli Piceno);
7. Rotella (Ascoli Piceno);
8. Spinetoli (Ascoli Piceno).

REGIONE LAZIO

Lazio 01

1. Maenza (Latina);
2. Priverno (Latina);
3. Prossedi (Latina);
4. Roccagorga (Latina);
5. Roccasecca dei Volsci (Latina);
6. Sonnino (Latina).

Lazio 02

1. Amaseno (Frosinone);
2. Castro dei Volsci (Frosinone);
3. Giuliano di Roma (Frosinone);
4. Lenola (Frosinone);
5. Pastena (Frosinone);
6. Vallecorsa (Frosinone);
7. Villa S. Stefano (Frosinone).

Lazio 03

1. Arnara (Frosinone);
2. Boville Ernica (Frosinone);
3. Pofi (Frosinone);
4. Ripi (Frosinone);
5. Torrice (Frosinone);
6. Veroli (Frosinone).

Lazio 04

1. Ceccano (Frosinone);
2. Morolo (Frosinone);
3. Patrica (Frosinone);
4. Sgurgola (Frosinone);
5. Supino (Frosinone).

Lazio 05

1. Latina;
2. Norma (Latina);
3. Sermoneta (Latina).

Lazio 06

1. Ausonia (Frosinone);
2. Castelnuovo Parano (Frosinone);
3. Castrocielo (Frosinone);
4. Cervaro (Frosinone);
5. Coreno Ausonio (Frosinone);
6. Esperia (Frosinone);
7. Pico (Frosinone);
8. Piedimonte S. Germano (Frosinone);
9. Pignataro Interamna (Frosinone);
10. S. Giorgio a Liri (Frosinone);
11. S. Andrea del Garigliano (Frosinone);
12. S. Apollinare (Frosinone);
13. S. Vittore del Lazio (Frosinone);
14. Vallemaio (Frosinone);
15. Villa S. Lucia (Frosinone).

Lazio 07

1. Artena (Roma);
2. Labico (Roma);
3. Valmontone (Roma).

Lazio 09

1. Broccostella (Frosinone);
2. Campoli Appennino (Frosinone);
3. Fontechiari (Frosinone);
4. Pescosolido (Frosinone);
5. Posta Fibreno (Frosinone);
6. Sora (Frosinone);

Lazio 10

1. Arpino (Frosinone);
2. Castelliri (Frosinone);
3. Isola del Liri (Frosinone).

Lazio 11

1. Colleferro (Roma);
2. Gavignano (Roma);
3. Montelanico (Roma);
4. Segni (Roma).

Lazio 12

1. Alatri (Frosinone);
2. Frosinone;
3. Vico nel Lazio (Frosinone).

Lazio 14

1. Pontinia (Latina);
2. Sabaudia (Latina);
3. S. Felice Circeo (Latina).

Lazio 16

1. Ariccia (Roma);
2. Lanuvio (Roma).

REGIONE ABRUZZO

Abruzzo 01

1. Carpineto Sinello (Chieti);
2. Carunchio (Chieti);
3. Casalanguida (Chieti);
4. Celenza sul Trigno (Chieti);
5. Dogliola (Chieti);
6. Fraine (Chieti);
7. Fresagrandinaria (Chieti);
8. Furci (Chieti);
9. Gissi (Chieti);
10. Guilmi (Chieti);
11. Lentella (Chieti);
12. Liscia (Chieti);
13. Monteodorisio (Chieti);
14. Palmoli (Chieti);
15. Roccaspinalveti (Chieti);
16. S. Buono (Chieti);
17. S. Giovanni Lipioni (Chieti);
18. Scerni (Chieti);
19. Torrebruna (Chieti);
20. Tufillo (Chieti).

Abruzzo 02

1. Bugnara (L'Aquila);
2. Introdacqua (L'Aquila);
3. Pacentro (L'Aquila);
4. Pettorano sul Gizio (L'Aquila);
5. Sulmona (L'Aquila).

Abruzzo 03

1. Balsorano (L'Aquila);
2. Canistro (L'Aquila);
3. Capistrello (L'Aquila);
4. Cappadocia (L'Aquila);
5. Carsoli (L'Aquila) *;
6. Castellafiume (L'Aquila);
7. Civita d'Antino (L'Aquila);
8. Civitella Roveto (L'Aquila);
9. Magliano dei Marsi (L'Aquila);
10. Massa d'Albe (L'Aquila);
11. Morino (L'Aquila);
12. Oricola (L'Aquila) *;
13. Pereto (L'Aquila) *;
14. Rocca di Botte (L'Aquila) *;
15. S. Marie (L'Aquila) *;
16. S. Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila);
17. Tagliacozzo (L'Aquila).

Abruzzo 04

1. Brittoli (Pescara);
2. Carpineto della Nora (Pescara);
3. Civitella Casanova (Pescara);
4. Corvara (Pescara);
5. Farindola (Pescara);
6. Loreto Aprutino (Pescara);
7. Montebello di Bertona (Pescara);
8. Penne (Pescara);
9. Pescosansonesco (Pescara);
10. Picciano (Pescara);
11. Pietranico (Pescara);
12. Vicoli (Pescara);
13. Villa Celiera (Pescara).

Abruzzo 05

1. Basciano (Teramo);
2. Canzano (Teramo);
3. Castel Castagna (Teramo);
4. Castellalto (Teramo);
5. Castelli (Teramo);
6. Cellino Attanasio (Teramo);
7. Cermignano (Teramo);
8. Colledara (Teramo);
9. Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo);
10. Montorio al Vomano (Teramo);
11. Penna S. Andrea (Teramo);
12. Teramo;
13. Torricella Sicura (Teramo);
14. Tossicia (Teramo).

Abruzzo 06

1. Caramanico Terme (Pescara);
2. Casalincontrada (Chieti);
3. Catignano (Pescara);
4. Cepagatti (Pescara);
5. Civitaquana (Pescara);
6. Cugnoli (Pescara);
7. Fara Filiorum Petri (Chieti);
8. Lettomanoppello (Pescara);
9. Manoppello (Pescara);
10. Nocciano (Pescara);
11. Pianella (Pescara);
12. Roccamontepiano (Chieti);
13. Rosciano (Pescara);
14. S. Eufemia a Maiella (Pescara);
15. S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara);
16. Scafa (Pescara);
17. Serramonacesca (Pescara);
18. Turrivalignani (Pescara).

Abruzzo 07

1. Alba Adriatica (Teramo);
2. Ancorano (Teramo);
3. Campli (Teramo);
4. Civitella del Tronto (Teramo);
5. Maltignano (Ascoli Piceno);
6. Martinsicuro (Teramo);
7. S. Egidio alla Vibrata (Teramo).

Abruzzo 08

1. Arsita (Teramo);
2. Bisenti (Teramo);
3. Castiglione Messer Raimondo (Teramo);
4. Castilenti (Teramo);
5. Città S. Angelo (Pescara);
6. Elice (Pescara);
7. Montefino (Teramo);
8. Montesilvano (Pescara);
9. Silvi (Teramo).

Abruzzo 09

1. Cappelle sul Tavo (Pescara);
2. Moscufo (Pescara);
3. S. Giovanni Teatino (Chieti);
4. Spoltore (Pescara).

Abruzzo 10

1. Arielli (Chieti);
2. Bucchianico (Chieti);
3. Canosa Sannita (Chieti);
4. Casacanditella (Chieti);
5. Crecchio (Chieti);
6. Miglianico (Chieti);
7. Poggiofiorito (Chieti);
8. Rapino (Chieti);
9. S. Martino sulla Marrucina (Chieti);
10. Tollo (Chieti);
11. Torrevecchia Teatina (Chieti);
12. Vacri (Chieti);
13. Villamagna (Chieti).

Abruzzo 11

1. Archi (Chieti);
2. Atessa (Chieti);
3. Bomba (Chieti);
4. Colledimezzo (Chieti);
5. Gamberale (Chieti);
6. Gessopalena (Chieti);
7. Lama dei Peligni (Chieti);
8. Lettopalena (Chieti);
9. Montebello sul Sangro (Chieti);
10. Monteferrante (Chieti);
11. Montelapiano (Chieti);
12. Montenerodomo (Chieti);
13. Palena (Chieti);
14. Pennadomo (Chieti);
15. Perano (Chieti);
16. Pietraferrazzana (Chieti);
17. Pizzoferrato (Chieti);
18. Quadri (Chieti);
19. Roccascalegna (Chieti);
20. Taranta Peligna (Chieti);
21. Tornareccio (Chieti);
22. Torricella Peligna (Chieti);
23. Villa S. Maria (Chieti).

Abruzzo 12

1. Altino (Chieti);
2. Ari (Chieti);
3. Casoli (Chieti);
4. Civitella Messer Raimondo (Chieti);
5. Fara S. Martino (Chieti);
6. Fossacesia (Chieti);
7. Frisa (Chieti);
8. Giuliano Teatino (Chieti);
9. Mozzagrogna (Chieti);
10. Palombaro (Chieti);
11. Rocca S. Giovanni (Chieti);
12. S. Maria Imbaro (Chieti);
13. S. Eusanio del Sangro (Chieti);
14. Torino di Sangro (Chieti);
15. Treglio (Chieti).

Abruzzo 13

1. Bellante (Teramo);
2. Colonnella (Teramo);
3. Controguerra (Teramo);
4. Nereto (Teramo);
5. S. Omero (Teramo);
6. Torano Nuovo (Teramo).

Abruzzo 14

1. Barete (L'Aquila);
2. Barisciano (L'Aquila);
3. Cagnano Amiterno (L'Aquila);
4. Campotosto (L'Aquila);
5. Capitignano (L'Aquila);
6. Fossa (L'Aquila);
7. Lucoli (L'Aquila);
8. Montereale (L'Aquila);
9. Ocre (L'Aquila);
10. Pizzoli (L'Aquila);
11. Poggio Picenze (L'Aquila);
12. Rocca di Cambio (L'Aquila) (*);
13. S. Demetrio nè Vestini (L'Aquila);
14. S. Eusanio Forconese (L'Aquila);
15. Scoppito (L'Aquila);
16. Tornimparte (L'Aquila);
17. Villa S. Angelo (L'Aquila).

Abruzzo 16

1. Acciano (L'Aquila);
2. Castel di Ieri (L'Aquila);
3. Collarmele (L'Aquila);
4. Gagliano Aterno (L'Aquila);
5. Gioia dei Marsi (L'Aquila);
6. Goriano Sicoli (L'Aquila);
7. Lecce nei Marsi (L'Aquila);
8. Molina Aterno (L'Aquila);
9. Ortona dei Marsi (L'Aquila);
10. Ortucchio (L'Aquila);
11. Ovindoli (L'Aquila);
12. Pescina (L'Aquila);
13. S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila);
14. S. Benedetto in Perillis (L'Aquila);
15. Secinaro (L'Aquila).

REGIONE MOLISE

Molise 01

1. Baranello (Campobasso);
2. Busso (Campobasso);
3. Campochiaro (Campobasso);
4. Cantalupo nel Sannio (Isernia);
5. Carpinone (Isernia);
6. Casalciprano (Campobasso);
7. Castelpetroso (Isernia);
8. Cercepiccola (Campobasso);
9. Colle d'Anchise (Campobasso);
10. Guardiaregia (Campobasso);
11. Macchiagodena (Isernia);
12. Oratino (Campobasso);
13. Roccamandolfi (Isernia);
14. S. Giuliano del Sannio (Campobasso);
15. S. Massimo (Campobasso);
16. S. Polomatese (Campobasso);
17. S. Maria del Molise (Isernia);
18. S. Elena Sannita (Isernia);
19. Spinete (Campobasso);
20. Vinchiaturo (Campobasso).

Molise 02

1. Acquaviva d'Isernia (Isernia);
2. Castelpizzuto (Isernia);
3. Castel S. Vincenzo (Isernia);
4. Cerro al Volturno (Isernia);
5. Colli a Volturno (Isernia);
6. Filignano (Isernia);
7. Forlì del Sannio (Isernia);
8. Fornelli (Isernia);
9. Longano (Isernia);
10. Macchia d'Isernia (Isernia);
11. Miranda (Isernia);
12. Montaquila (Isernia);
13. Montenero Val Cocchiara (Isernia);
14. Monteroduni (Isernia);
15. Pesche (Isernia);
16. Pettoranello del Molise (Isernia);
17. Pizzone (Isernia);
18. Pozzilli (Isernia);
19. Rionero Sannitico (Isernia);
20. Rocchetta a Volturno (Isernia);
21. S. Agapito (Isernia);
22. Scapoli (Isernia);
23. Sesto Campano (Isernia).

Molise 03

1. Agnone (Isernia);
2. Bagnoli del Trigno (Isernia);
3. Belmonte del Sannio (Isernia);
4. Capracotta (Isernia);
5. Carovilli (Isernia);
6. Castel del Giudice (Isernia);
7. Castel di Sangro (L'Aquila);
8. Chiauci (Isernia);
9. Civitanova del Sannio (Isernia);
10. Pescocostanzo (L'Aquila);
11. Pescolanciano (Isernia);
12. Pescopennataro (Isernia);
13. Pietrabbondante (Isernia);
14. Poggio Sannita (Isernia);
15. Rivisondoli (L'Aquila);
16. Roccaraso (L'Aquila);
17. Roccasicura (Isernia);
18. S. Pietro Avellana (Isernia);
19. S. Angelo del Pesco (Isernia);
20. Sessano del Molise (Isernia);
21. Vastogirardi (Isernia).

Molise 04

1. Campodipietra (Campobasso);
2. Campolieto (Campobasso);
3. Castellino del Biferno (Campobasso);
4. Castropignano (Campobasso);
5. Duronia (Campobasso);
6. Fossalto (Campobasso);
7. Jelsi (Campobasso);
8. Limosano (Campobasso);

9. Lucito (Campobasso);
10. Matrice (Campobasso);
11. Mirabello Sannitico (Campobasso);
12. Molise (Campobasso);
13. Montagano (Campobasso);
14. Petrella Tifernina (Campobasso);
15. Pietracupa (Campobasso);
16. Ripalimosano (Campobasso);
17. S. Giovanni in Galdo (Campobasso);
18. S. Angelo Limosano (Campobasso);
19. Torella del Sannio (Campobasso);
20. Toro (Campobasso).

Molise 05

1. Acquaviva Collecroce (Campobasso);
2. Caltelbottaccio (Campobasso);
3. Castelmauro (Campobasso);
4. Civitacampomarano (Campobasso);
5. Lupara (Campobasso);
6. Montefalcone nel Sannio (Campobasso);
7. Montemitro (Campobasso);
8. Palata (Campobasso);
9. Roccavivara (Campobasso);
10. S. Felice del Molise (Campobasso);
11. Tavenna (Campobasso);
12. Trivento (Campobasso);

Molise 06

1. Bonefro (Campobasso);
2. Casacalenda (Campobasso);
3. Colletorto (Campobasso);
4. Macchia Valfortone (Campobasso);
5. Monacilioni (Campobasso);
6. Montelongo (Campobasso);
7. Montorio nei Frentani (Campobasso);
8. Morrone del Sannio (Campobasso);
9. Provvidenti (Campobasso);
10. Riccia (Campobasso);
11. Ripabottoni (Campobasso);
12. Rotello (Campobasso);
13. S. Giuliano di Puglia (Campobasso);
14. S. Croce di Magliano (Campobasso);
15. S. Elia a Pianisi (Campobasso).

REGIONE CAMPANIA

Campania 01

1. Aiello del Sabato (Avellino);
2. Atripalda (Avellino);
3. Avellino;
4. Capriglia Irpina (Avellino);
5. Cesinali (Avellino);
6. Chianche (Avellino);
7. Fiorino (Avellino);
8. Grottolella (Avellino);
9. Lapio (Avellino);
10. Manocalzati (Avellino);
11. Monteforte Irpino (Avellino);
12. Montefredane (Avellino);
13. Montefusco (Avellino);
14. Montemiletto (Avellino);
15. Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino);
16. Petruro Irpino (Avellino);
17. Pietradefusi (Avellino);
18. S. Paolina (Avellino);
19. Summonte (Avellino);
20. Torre Le Nocelle (Avellino);
21. Torrioni (Avellino);
22. Tufo (Avellino).

Campania 02

1. Arpaise (Benevento);
2. Cervinara (Avellino);
3. Pannarano (Benevento);
4. Paolisi (Benevento);
5. Pietrastornina (Avellino);
6. Rotondi (Avellino);
7. S. Martino Valle Caudina (Avellino);
8. S. Angelo a Scala (Avellino).

Campania 03

1. Guardia Lombardi (Avellino);
2. Lioni (Avellino);
3. Morra De Sanctis (Avellino);
4. Rocca S. Felice (Avellino);
5. S. Angelo dei Lombardi (Avellino);
6. Teora (Avellino);
7. Torella dei Lombardi (Avellino).

Campania 04

1. Candida (Avellino);
2. Chiusano di S. Domenico (Avellino);
3. Parolise (Avellino);
4. Salza Irpina (Avellino);
5. S. Michele di Serino (Avellino);
6. S. Polito Ultra (Avellino);
7. S. Lucia di Serino (Avellino);
8. S. Stefano del Sole (Avellino);
9. Serino (Avellino);
10. Sorbo Serpico (Avellino);
11. Volturara Irpina (Avellino).

Campania 05

1. Frigento (Avellino);
2. Gesualdo (Avellino);
3. Grottaminarda (Avellino);
4. Sturno (Avellino);
5. Villamaina (Avellino).

Campania 06

1. Carife (Avellino);
2. Castel Baronia (Avellino);
3. Flumeri (Avellino);
4. S. Nicola Baronia (Avellino);
5. S. Sossio Baronia (Avellino);
6. Scampitella (Avellino);
7. Trevico (Avellino);
8. Vallata (Avellino);
9. Vallesaccarda (Avellino).

Campania 07

1. Avella (Avellino);
2. Baiano (Avellino);
3. Mugnano del Cardinale (Avellino);
4. Quadrelle (Avellino);
5. Sirignano (Avellino);
6. Sperone (Avellino).

Campania 08

1. Bonito (Avellino);
2. Fontanarosa (Avellino);
3. Luogosano (Avellino);
4. Mirabella Eclano (Avellino);
5. Paternopoli (Avellino);
6. S. Angelo all'Esca (Avellino);
7. Taurasi (Avellino);
8. Venticano (Avellino).

Campania 09

1. Ariano Irpino (Avellino);
2. Buonalbergo (Benevento);
3. Casalbore (Avellino);
4. Melito Irpino (Avellino);
5. Montecalvo Irpino (Avellino);
6. S. Arcangelo Trimonte (Benevento);
7. Villanova del Battista (Avellino);
8. Zungoli (Avellino).

Campania 10

1. Andretta (Avellino);
2. Aquilonia (Avellino);
3. Bisaccia (Avellino);
4. Cairano (Avellino);
5. Calitri (Avellino);
6. Donza della Campania (Avellino);
7. Lacedonia (Avellino);
8. Monteverde (Avellino);
9. S. Andrea di Conza (Avellino).

Campania 11

1. Carbonara di Nola (Napoli);
2. Domicella (Avellino);
3. Lauro (Avellino);
4. Marzano di Nola (Avellino);
5. Moschiano (Avellino);
6. Pago del Vallo di Lauro (Avellino);
7. Palma Campania (Napoli);
8. Quindici (Avellino);
9. S. Gennaro Vesuviano (Napoli);
10. Taurano (Avellino).

Campania 12

1. Airola (Benevento);
2. Bucciano (Benevento):
3. Dugenta (Benevento);
4. Durazzano (Benevento);
5. Forchia (Benevento);
6. Frasso Telesino (Benevento);
7. Limatola (Benevento);
8. Moiano (Benevento);
9. S. Agata de' Goti (Benevento).

Campania 13

1. Apollosa (Benevento);
2. Benevento;
3. Calvi (Benevento);
4. S. Giorgio del Sannio (Benevento);
5. S. Martino Sannita (Benevento);
6. S. Nazzaro (Benevento);
7. S. Nicola Manfredi (Benevento);
8. S. Angelo a Cupolo (Benevento).

Campania 14

1. Campolattaro (Benevento);
2. Circello (Benevento);
3. Colle Sannita (Benevento);
4. Fragneto l'Abate (Benevento);
5. Morcone (Benevento);
6. Pontelandolfo (Benevento);
7. Reino (Benevento);
8. Sassinoro (Benevento).

Campania 15

1. Baselice (Benevento);
2. Castelfranco in Miscano (Benevento);
3. Castelvetere in Val Fortore (Benevento);
4. Foiano di Val Fortore (Benevento);
5. Ginestra degli Schiavoni (Benevento);
6. Molinara (Benevento);
7. Montefalcone di Val Fortore (Benevento);
8. S. Bartolomeo in Galdo (Benevento);
9. S. Giorgio la Molara (Benevento);
10. S. Marco dei Cavoti (Benevento).

Campania 16

1. Amorosi (Benevento);
2. Castelvenere (Benevento);
3. Cerreto Sannita (Benevento);
4. Faicchio (Benevento);
5. Guardia Sanframondi (Benevento);
6. Melizzano (Benevento);
7. Puglianello (Benevento);
8. S. Lorenzello (Benevento);
9. S. Lorenzo Maggiore (Benevento);
10. S. Lupo (Benevento);
11. Solopaca (Benevento);
12. Telese (Benevento).

Campania 17

1. Arpaia (Benevento);
2. Castelpoto (Benevento);
3. Cautano (Benevento);
4. Foglianise (Benevento);
5. Fragneto Monforte (Benevento);
6. Paupisi (Benevento);
7. Ponte (Benevento);
8. Torrecuso (Benevento);
9. Vitulano (Benevento).

Campania 18

1. Apice (Benevento);
2. Paduli (Benevento);
3. Pago Veiano (Benevento);
4. Pesco Sannita (Benevento);
5. Pietrelcina (Benevento).

Campania 19

1. Bellona (Caserta);
2. Calvi Risorta (Caserta);
3. Camigliano (Caserta);
4. Giano Vetusto (Caserta);
5. Pastorano (Caserta);
6. Pignataro Maggiore (Caserta);
7. Roccaromana (Caserta) *;
8. Rocchetta e Croce (Caserta);
9. Vitulazio (Caserta).

Campania 20

1. Casagiove (Caserta);
2. Casapulla (Caserta);
3. S. Prisco (Caserta).

Campania 21

1. Carinaro (Caserta);
2. Casaluce (Caserta);
3. Cesa (Caserta);
4. Gricignano di Aversa (Caserta);
5. Teverola (Caserta).

Campania 22

1. Alvignano (Caserta);
2. Caiazzo (Caserta);
3. Castel Campagnano (Caserta);
4. Castel di Sasso (Caserta);
5. Castel Morrone (Caserta);
6. Dragoni (Caserta);
7. Formicola (Caserta);

8. Liberi (Caserta);
9. Piana di Monte Verna (Caserta);
10. Pontelatone (Caserta);
11. Ruviano (Caserta).

Campania 23

1. Orta di Atella (Caserta);
2. S. Arpino (Caserta);
3. Succivo (Caserta).

Campania 24

1. Lusciano (Caserta);
2. Parete (Caserta);
3. Trentola Ducenta (Caserta).

Campania 25

1. Ailano (Caserta);
2. Alife (Caserta);
3. Baia e Latina (Caserta);
4. Capriati a Volturno (Caserta);
5. Castello del Matese (Caserta);
6. Ciorlano (Caserta);
7. Fontegreca (Caserta);
8. Gallo (Caserta);
9. Gioia Sannitica (Caserta);
10. Letino (Caserta);
11. Piedimonte Matese (Caserta);
12. Prata Sannita (Caserta);
13. Pratella (Caserta);
14. Raviscanina (Caserta);
15. S. Gregorio Matese (Caserta);
16. S. Polito Sannitico (Caserta);
17. S. Angelo d'Alife (Caserta);
18. Valle Agricola (Caserta).

Campania 26

1. Capodrise (Caserta);
2. Macerata Campania (Caserta);
3. Portico di Caserta (Caserta);
4. Recale (Caserta).

Campania 27

1. Falciano del Massico (Caserta);
2. Mondragone (Caserta).

Campania 28

1. Cancello ed Arnone (Caserta);
2. Castel Volturno (Caserta);
3. Grazzanise (Caserta);
4. S. Maria la Fossa (Caserta);
5. S. Tammaro (Caserta).

Campania 29

1. Caianello (Caserta);
2. Conca della Campania (Caserta);
3. Galluccio (Caserta);
4. Marzano Appio (Caserta);
5. Presenzano (Caserta);
6. Riardo (Caserta);
7. Rocca d'Evandro (Caserta);
8. Roccamonfina (Caserta);
9. S. Pietro Infine (Caserta);
10. S. Ambrogio sul Garigliano (Frosinone);
11. Sessa Aurunca (Caserta);
12. Teano (Caserta);
13. Tora e Piccilli (Caserta);
14. Vairano Patenora (Caserta).

Campania 30

1. Casal di Principe (Caserta);
2. Casapesenna (Caserta);
3. Frignano (Caserta);
4. S. Cipriano d'Aversa (Caserta);
5. S. Marcellino (Caserta);
6. Villa Literno (Caserta).

Campania 31

1. Liveri (Napoli);
2. S. Paolo Bel Sito (Napoli);
3. S. Vitaliano (Napoli);
4. Saviano (Napoli);
5. Scisciano (Napoli).

Campania 32

1. Ottaviano (Napoli);
2. Somma Vesuviana (Napoli).

Campania 33

1. Cimitile (Napoli);
2. Nola (Napoli).

Campania 34

1. Camposano (Napoli);
2. Casamarciano (Napoli);
3. Cicciano (Napoli);
4. Comiziano (Napoli);
5. Roccarainola (Napoli);
6. Tufino (Napoli);
7. Visciano (Napoli).

Campania 35

1. Boscoreale (Napoli);
2. Boscotrecase (Napoli);
3. Trecase (Napoli).

Campania 36

1. Poggiomarino (Napoli);
2. Striano (Napoli).

Campania 37

1. Pompei (Napoli);
2. S. Antonio Abate (Napoli);
3. S. Maria la Carità (Napoli).

Campania 38

1. Massa Lubrense (Napoli);
2. Meta (Napoli);
3. Piano di Sorrento (Napoli);
4. S. Agnello (Napoli);
5. Sorrento (Napoli).

Campania 39

1. Bacoli (Napoli);
2. Monte di Procida (Napoli).

Campania 40

1. S. Giuseppe Vesuviano (Napoli);
2. Terzigno (Napoli).

Campania 41

1. Barano d'Ischia (Napoli);
2. Casamicciola Terme (Napoli);
3. Forio (Napoli);
4. Ischia (Napoli);

5. Lacco Ameno (Napoli);
6. Procida (Napoli);
7. Serrara Fontana (Napoli).

N.B. — La fattibilità del bacino è subordinata alle verifiche tecniche ed economiche relative all'adduttore sottomarino.

Campania 42

1. Agerola (Napoli);
2. Casola di Napoli (Napoli);
3. Gragnano (Napoli);
4. Lettere (Napoli);
5. Pimonte (Napoli).

Campania 43

1. Anacapri (Napoli);
2. Capri (Napoli);
3. Castellammare di Stabia (Napoli).

N.B. — La fattibilità del bacino è subordinata alle verifiche tecniche ed economiche relative all'adduttore sottomarino.

Campania 44

1. Buonabitacolo (Salerno);
2. Casalbuono (Salerno);
3. Monte S. Giacomo (Salerno);
4. Padula (Salerno);
5. Pertosa (Salerno);
6. Polla (Salerno);
7. Sala Consilina (Salerno);
8. S. Pietro al Tanagro (Salerno);
9. S. Rufo (Salerno);
10. S. Arsenio (Salerno);
11. Sanza (Salerno);
12. Sassano (Salerno);
13. Teggiano (Salerno).

Campania 45

1. Camerota (Salerno);
2. Casaletto Spartano (Salerno);
3. Caselle in Pittari (Salerno);
4. Celle di Bulgheria (Salerno);
5. Centola (Salerno);
6. Ispani (Salerno);
7. Morigerati (Salerno);
8. Roccagloriosa (Salerno);
9. Rofrano (Salerno);
10. S. Giovanni a Piro (Salerno);
11. S. Marina (Salerno);
12. Sapri (Salerno);
13. Torraca (Salerno);
14. Torre Orsaia (Salerno);
15. Tortorella (Salerno);
16. Vibonati (Salerno).

Campania 46

1. Auletta (Salerno);
2. Buccino (Salerno);
3. Caggiano (Salerno);
4. Palomonte (Salerno);
5. Petina (Salerno);
6. Ricigliano (Salerno);
7. Romagnano al Monte (Salerno);
8. Salvitelle (Salerno);
9. S. Gregorio Magno (Salerno);
10. Sicignano degli Alburni (Salerno).

Campania 47

1. Altavilla Silentina (Salerno);
2. Aquara (Salerno);
3. Bellosguardo (Salerno);
4. Castelcivita (Salerno);
5. Castel S. Lorenzo (Salerno);
6. Controne (Salerno);
7. Corleto Monforte (Salerno);
8. Felitto (Salerno);
9. Laurino (Salerno);
10. Magliano Vetere (Salerno);
11. Monteforte Cilento (Salerno);
12. Ottati (Salerno);
13. Piaggine (Salerno);
14. Roccadaspide (Salerno);
15. Roscigno (Salerno);
16. S. Angelo a Fasanella (Salerno);
17. Trentinara (Salerno);
18. Valle dell'Angelo (Salerno).

Campania 48

1. Campora (Salerno);
2. Cannalonga (Salerno);
3. Casal Velino (Salerno);
4. Castelnuovo Cilento (Salerno);
5. Gioi (Salerno);
6. Moio della Civitella (Salerno);
7. Novi Velia (Salerno);
8. Omignano (Salerno);
9. Orria (Salerno);
10. Perito (Salerno);
11. Pollica (Salerno);
12. Salento (Salerno);
13. Stio (Salerno);
14. Vallo della Lucania (Salerno).

Campania 49

1. Acerno (Salerno);
2. Castiglione del Genovesi (Salerno);
3. Giffoni Sei Casali (Salerno);
4. Giffoni Valle Piana (Salerno);
5. Montecorvino Pugliano (Salerno);
6. S. Cipriano Picentino (Salerno).

Campania 50

1. Bracigliano (Salerno);
2. Siano (Salerno);
3. Vietri sul Mare (Salerno).

Campania 51

1. Agropoli (Salerno);
2. Castellabate (Salerno);
3. Cicerale (Salerno);
4. Giungano (Salerno);
5. Laureana Cilento (Salerno);
6. Lustra (Salerno);
7. Ogliastro Cilento (Salerno);
8. Prignano Cilento (Salerno);
9. Rutino (Salerno);
10. Torchiara (Salerno).

Campania 52

1. Amalfi (Salerno);
2. Atrani (Salerno);
3. Cetara (Salerno);
4. Conca dei Marini (Salerno);
5. Furore (Salerno);
6. Maiori (Salerno);
7. Minori (Salerno);
8. Positano (Salerno);
9. Praiano (Salerno);
10. Ravello (Salerno);
11. Scala (Salerno);
12. Tramonti (Salerno).

Campania 53

1. Eboli (Salerno);
2. Olevano sul Tusciano (Salerno);
3. Postiglione (Salerno);
4. Serre (Salerno).

Campania 54

1. Baronissi (Salerno);
2. Calvanico (Salerno);
3. Fisciano (Salerno);
4. Pellezzano (Salerno).

Campania 55

1. Albanella (Salerno);
2. Capaccio (Salerno).

Campania 56

1. Campagna (Salerno);
2. Caposele (Avellino);
3. Contursi Terme (Salerno);
4. Oliveto Citra (Salerno);
5. Santomenna (Salerno);
6. Valva (Salerno).

Campania 57

1. Ascea (Salerno);
2. Ceraso (Salerno);
3. Cuccaro Vetere (Salerno);
4. Futani (Salerno);
5. Laurito (Salerno);
6. Montano Antilia (Salerno);
7. Pisciotta (Salerno);
8. S. Mauro La Bruca (Salerno).

Campania 58

1. S. Marzano sul Sarno (Salerno);
2. S. Egidio del Monte Albino (Salerno);
3. S. Valentino Torio (Salerno).

Campania 60

1. S. Felice a Cancello (Caserta);
2. S. Maria a Vico (Caserta).

REGIONE PUGLIA

Puglia 01

1. Alessano (Lecce);
2. Andrano (Lecce);
3. Castrignano del Capo (Lecce);
4. Corsano (Lecce);
5. Gagliano del Capo (Lecce);
6. Miggiano (Lecce);
7. Montesano Salentino (Lecce);
8. Morciano di Leuca (Lecce);
9. Patù (Lecce);
10. Salve (Lecce);
11. Specchia (Lecce);
12. Tiggiano (Lecce);
13. Tricase (Lecce).

Puglia 02

1. Casarano (Lecce);
2. Matino (Lecce);
3. Parabita (Lecce);
4. Sannicola (Lecce);
5. Supersano (Lecce);
6. Tuglie (Lecce).

Puglia 03

1. Botrugno (Lecce);
2. Cursi (Lecce);
3. Giuggianello (Lecce);
4. Melpignano (Lecce);
5. Minervino di Lecce (Lecce);
6. Muro Leccese (Lecce);
7. Poggiardo (Lecce);
8. Sanarica (Lecce);
9. Scorrano (Lecce).

Puglia 04

1. Surbo (Lecce);
2. Trepuzzi (Lecce).

Puglia 05

1. Castro (Lecce);
2. Diso (Lecce);
3. Giurdignano (Lecce);
4. Nociglia (Lecce);
5. Ortelle (Lecce);
6. Otranto (Lecce);
7. Palmariggi (Lecce);
8. S. Cassiano (Lecce);
9. S. Cesarea Terme (Lecce);
10. Spongano (Lecce);
11. Surano (Lecce);
12. Uggiano la Chiesa (Lecce).

Puglia 06

1. Carmiano (Lecce);
2. Copertino (Lecce);
3. Leverano (Lecce);
4. S. Pietro in Lama (Lecce).

Puglia 07

1. Melendugno (Lecce);
2. Neviano (Lecce);
3. Vernole (Lecce).

Puglia 08

1. Bagnolo del Salento (Lecce);
2. Cannole (Lecce);
3. Carpignano Salentino (Lecce);
4. Castrignano de' Greci (Lecce);
5. Martano (Lecce);
6. Martignano (Lecce);
7. Sternatia (Lecce);
8. Zollino (Lecce).

Puglia 09

1. Aradeo (Lecce);
2. Collepasso (Lecce);
3. Cutrofiano (Lecce);
4. Seclì (Lecce);
5. Soleto (Lecce).

Puglia 10

1. Acquarica del Capo (Lecce);
2. Presicce (Lecce);
3. Taurisano (Lecce);
4. Ugento (Lecce).

Puglia 11

1. Arnesano (Lecce);
2. Calimera (Lecce);
3. Caprarica di Lecce (Lecce);
4. Castri di Lecce (Lecce);
5. Cavallino (Lecce);

6. Lecce;
7. Lizzanello (Lecce);
8. Monteroni di Lecce (Lecce);
9. S. Cesario di Lecce (Lecce);
10. S. Donato di Lecce (Lecce).

Puglia 12

1. Binetto (Bari);
2. Grumo Appula (Bari);
3. Sannicandro di Bari (Bari);
4. Toritto (Bari).

Puglia 13

1. Gioia del Colle (Bari);
2. Turi (Bari).

Puglia 14

1. Acquaviva delle Fonti (Bari);
2. Bitetto (Bari);
3. Casamassima (Bari);
4. Sammichele di Bari (Bari).

Puglia 15

1. Cassano delle Murge (Bari);
2. Santeramo in Colle (Bari).

Puglia 16

1. Adelfia (Bari);
2. Cellamare (Bari);
3. Valenzano (Bari).

Puglia 17

1. Canosa di Puglia (Bari);
2. Minervino Murge (Bari).

Puglia 18

1. Cellino S. Marco (Brindisi);
2. S. Donaci (Brindisi);
3. S. Pancrazio Salentino (Brindisi);
4. Torchiarolo (Brindisi);
5. Torre S. Susanna (Brindisi).

Puglia 19

1. Erchie (Brindisi);
2. Oria (Brindisi).

Puglia 20

1. Ceglie Messapico (Brindisi);
2. Cisternino (Brindisi);
3. Ostuni (Brindisi);
4. S. Michele Salentino (Brindisi).

Puglia 21

1. Fragagnano (Taranto);
2. Lizzano (Taranto);
3. Maruggio (Taranto);
4. Sava (Taranto);
5. Torricella (Taranto).

Puglia 22

1. Carosino (Taranto);
2. Faggiano (Taranto);
3. Monteiasi (Taranto);
4. Roccaforzata (Taranto);
5. S. Giorgio Ionico (Taranto).

Puglia 23

1. Avetrana (Taranto);
2. Manduria (Taranto).

Puglia 24

1. Grottaglie (Taranto);
2. Leporano (Taranto);
3. Monteparano (Taranto);
4. Pulsano (Taranto);
5. S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto).

Puglia 25

1. Cagnano Varano (Foggia);
2. Carpino (Foggia);
3. Ischitella (Foggia);
4. Rodi Garganico (Foggia).

Puglia 26

1. Chieuti (Foggia);
2. Lesina (Foggia);
3. S. Severo (Foggia);
4. Serracapriola (Foggia);
5. Torremaggiore (Foggia).

Puglia 27

1. Mattinata (Foggia);
2. Monte S. Angelo (Foggia).

Puglia 28

1. Peschici (Foggia);
2. Vico del Gargano (Foggia);
3. Vieste (Foggia).

Puglia 29

1. Rignano Garganico (Foggia);
2. S. Giovanni Rotondo (Foggia);
3. S. Marco in Lamis (Foggia).

Puglia 30

1. Accadia (Foggia);
2. Anzano di Puglia (Foggia) (*);
3. Ascoli Satriano (Foggia);
4. Bovino (Foggia);
5. Candela (Foggia);
6. Castelluccio dei Sauri (Foggia);
7. Greci (Avellino) (*);
8. Montaguto (Avellino) (*);
9. Monteleone di Puglia (Foggia);
10. Orsara di Puglia (Foggia);
11. Panni (Foggia);
12. Rocchetta S. Antonio (Foggia);
13. S. Agata di Puglia (Foggia);
14. Savignano Irpino (Avellino) (*).

Puglia 31

1. Ordona (Foggia);
2. Orta Nova (Foggia);
3. Stornara (Foggia);
4. Stornarella (Foggia).

Puglia 32

1. Alberona (Foggia);
2. Carlantino (Foggia);
3. Casalnuovo Monterotaro (Foggia);
4. Casalvecchio di Puglia (Foggia);
5. Castelluccio Valmaggiore (Foggia);
6. Castelnuovo della Daunia (Foggia);
7. Calenza Valfortore (Foggia);

8. Faeto (Foggia) (*);
9. Motta Montecorvino (Foggia);
10. Pietramontecorvino (Foggia);
11. Roseto Valfortore (Foggia);
12. S. Marco la Catola (Foggia);
13. Volturara Appula (Foggia);
14. Volturino (Foggia).

Puglia 33

1. Apricena (Foggia);
2. Poggio Imperiale (Foggia);
3. Sannicandro Garganico (Foggia).

Puglia 35

1. Carovigno (Brindisi);
2. S. Vito dei Normanni (Brindisi).

REGIONE BASILICATA

Basilicata 01

1. Aliano (Matera);
2. Armento (Potenza);
3. Castelsaraceno (Potenza);
4. Gallicchio (Potenza);
5. Gorgoglione (Matera);
6. Guardia Perticara (Potenza);
7. Missanello (Potenza);
8. Montemurro (Potenza);
9. Roccanova (Potenza);
10. S. Chirico Raparo (Potenza);
11. S. Martino d'Agri (Potenza);
12. S. Arcangelo (Potenza);
13. Spinoso (Potenza).

Basilicata 02

1. Calvera (Potenza);
2. Chiaromonte (Potenza);
3. Colobraro (Matera);
4. Fardella (Potenza);
5. Francavilla in Sinni (Potenza);
6. Noepoli (Potenza);
7. S. Giorgio Lucano (Matera);
8. Senise (Potenza);
9. Teana (Potenza);
10. Valsinni (Matera).

Basilicata 03

1. Lagonegro (Potenza);
2. Lauria (Potenza);
3. Maratea (Potenza);
4. Nemoli (Potenza);
5. Rivello (Potenza);
6. Trecchina (Potenza).

Basilicata 04

1. Amendolara (Cosenza);
2. Canna (Cosenza);
3. Montegiordano (Cosenza);
4. Nocara (Cosenza);
5. Nova Siri (Matera);
6. Oriolo (Cosenza);
7. Rocca Imperiale (Cosenza);
8. Roseto Capo Spulico (Cosenza);
9. Rotondella (Matera);
10. Tursi (Matera);
11. Scanzano Jonico (Matera).

Basilicata 05

1. Barile (Potenza);
2. Ginestra (Potenza);
3. Montemilone (Potenza);
4. Rionero in Vulture (Potenza);
5. Ripacandida (Potenza);
6. Venosa (Potenza).

Basilicata 06

1. Brienza (Potenza);
2. Picerno (Potenza);
3. S. Angelo le Fratte (Potenza);
4. Sasso di Castalda (Potenza);
5. Satriano di Lucania (Potenza);
6. Savoia di Lucania (Potenza);
7. Tito (Potenza);
8. Vietri di Potenza (Potenza).

Basilicata 08

1. Accettura (Matera);
2. Cirigliano (Matera);
3. Craco (Matera);
4. Ferrandina (Matera);
5. Matera;
6. Miglionico (Matera);
7. Montescaglioso (Matera);
8. Oliveto Lucano (Matera);
9. Pietrapertosa (Potenza);
10. Pomarico (Matera);
11. Stigliano (Matera).

Basilicata 09

1. Acerenza (Potenza);
2. Banzi (Potenza);
3. Forenza (Potenza);
4. Genzano di Lucania (Potenza);
5. Maschito (Potenza);
6. Palazzo S. Gervasio (Potenza).

Basilicata 10

1. Albano di Lucania (Potenza);
2. Campomaggiore (Potenza);
3. Irsina (Matera);
4. Oppido Lucano (Potenza);
5. S. Chirico Nuovo (Potenza);
6. Tolve (Potenza);
7. Tricarico (Matera).

Basilicata 11

1. Abriola (Potenza) (*);
2. Brindisi Montagna (Potenza) (*);
3. Cancellara (Potenza);
4. Castelmezzano (Potenza) (*);
5. Pietragalla (Potenza);
6. Pignola (Potenza);
7. Potenza;
8. Trivigno (Potenza) (*);
9. Vaglio Basilicata (Potenza).

Basilicata 12

1. Castelluccio Inferiore (Potenza);
2. Castelluccio Superiore (Potenza);
3. Episcopia (Potenza);
4. Latronico (Potenza);
5. Rotonda (Potenza);
6. Viggianello (Potenza).

Basilicata 13

1. Balvano (Potenza);
2. Baragiano (Potenza);
3. Bella (Potenza);
4. Castelgrande (Potenza);
5. Muro Lucano (Potenza);
6. Pescopagano (Potenza);
7. Ruoti (Potenza).

Basilicata 14

1. Anzi (Potenza);
2. Calvello (Potenza);
3. Laurenzana (Potenza);
4. Marsico Nuovo (Potenza);
5. Marsicovetere (Potenza);
6. Viggiano (Potenza).

REGIONE CALABRIA

Calabria 01

1. Amato (Catanzaro);
2. Carlopoli (Catanzaro);
3. Cicala (Catanzaro);
4. Conflenti (Catanzaro);
5. Decollatura (Catanzaro);
6. Falerna (Catanzaro);
7. Feroleto Antico (Catanzaro);
8. Gizzeria (Catanzaro);
9. Lamezia Terme (Catanzaro);
10. Martirano (Catanzaro);
11. Martirano Lombardo (Catanzaro);
12. Miglierina (Catanzaro);
13. Motta S. Lucia (Catanzaro);
14. Nocera Tirinese (Catanzaro);
15. Panettieri (Cosenza);
16. Pianopoli (Catanzaro);
17. Platania (Catanzaro);
18. S. Mango d'Aquino (Catanzaro);
19. Serrastretta (Catanzaro);
20. Soveria Mannelli (Catanzaro).

Calabria 02

1. Acquaformosa (Cosenza) (*);
2. Altomonte (Cosenza) (*);
3. Belvedere Marittimo (Cosenza) (*);
4. Bonifati (Cosenza) (*);
5. Buonvicino (Cosenza) (*);
6. Cassano allo Ionio (Cosenza) (*);
7. Cerchiara di Calabria (Cosenza) (*);
8. Cervicati (Cosenza) (*);
9. Cetraro (Cosenza);
10. Civita (Cosenza) (*);
11. Corigliano Calabro (Cosenza);
12. Diamante (Cosenza) (*);
13. Fagnano Castello (Cosenza) (*);
14. Firmo (Cosenza) (*);
15. Frascineto (Cosenza) (*);
16. Fuscaldo (Cosenza) (*);
17. Guardia Piemontese (Cosenza) (*);
18. Lungro (Cosenza) (*);
19. Malvito (Cosenza) (*);
20. Mormanno (Cosenza) (*);
21. Mottafollone (Cosenza) (*);
22. S. Cosmo Albanese (Cosenza);
23. S. Demetrio Corone (Cosenza);
24. S. Donato di Ninea (Cosenza) (*);
25. Sangineto (Cosenza) (*);
26. S. Giorgio Albanese (Cosenza);
27. S. Marco Argentano (Cosenza) (*);
28. S. Sosti (Cosenza) (*);
29. S. Caterina Albanese (Cosenza) (*);
30. S. Agata di Esaro (Cosenza) (*);
31. Tarsia (Cosenza);
32. Vaccarizzo Albanese (Cosenza).

Calabria 03

1. Cessaniti (Catanzaro);
2. Filandari (Catanzaro);
3. Francica (Catanzaro);
4. Ionadi (Catanzaro);
5. Limbadi (Catanzaro);
6. Mileto (Catanzaro);
7. Rombiolo (Catanzaro);
8. S. Calogero (Catanzaro);
9. S. Costantino Calabro (Catanzaro);
10. S. Gregorio d'Ippona (Catanzaro).

Calabria 04

1. Argusto (Catanzaro);
2. Capistrano (Catanzaro);
3. Cardinale (Catanzaro);
4. Cenadi (Catanzaro);
5. Centrache (Catanzaro);
6. Chiaravalle Centrale (Catanzaro);
7. Filogaso (Catanzaro);
8. Gagliato (Catanzaro);
9. Monterosso Calabro (Catanzaro);
10. Olivadi (Catanzaro);
11. Palermiti (Catanzaro);
12. Petrizzi (Catanzaro);
13. Polia (Catanzaro);
14. S. Nicola da Crissa (Catanzaro);
15. S. Vito sullo Ionio (Catanzaro);
16. Torre di Ruggiero (Catanzaro);
17. Vallelonga (Catanzaro).

Calabria 05

1. Albi (Catanzaro);
2. Caraffa di Catanzaro (Catanzaro);
3. Catanzaro;
4. Fossato Serralta (Catanzaro);
5. Gimigliano (Catanzaro);
6. Magisano (Catanzaro);
7. Marcellinara (Catanzaro);
8. Pentone (Catanzaro);
9. S. Floro (Catanzaro);
10. S. Pietro Apostolo (Catanzaro);
11. Sellia (Catanzaro);
12. Settingiano (Catanzaro);
13. Simeri Crichi (Catanzaro);
14. Sorbo S. Basile (Catanzaro);
15. Soveria Simeri (Catanzaro);
16. Taverna (Catanzaro);
17. Tiriolo (Catanzaro);
18. Zagarise (Catanzaro).

Calabria 06

1. Cosoleto (Reggio Calabria) (*);
2. Delianuova (Reggio Calabria) (*);
3. Molochio (Reggio Calabria);
4. Oppido Mamertina (Reggio Calabria) (*);
5. Rizziconi (Reggio Calabria);
6. S. Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) (*);
7. S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) (*);
8. Scido (Reggio Calabria) (*);
9. Sinopoli (Reggio Calabria) (*);
10. Taurianova (Reggio Calabria);
11. Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria);
12. Varapodio (Reggio Calabria).

Calabria 07

1. Briatico (Catanzaro);
2. Drapia (Catanzaro);
3. Joppolo (Catanzaro);
4. Nicotera (Catanzaro);
5. Parghelia (Catanzaro);
6. Ricadi (Catanzaro);
7. S. Onofrio (Catanzaro);
8. Spilinga (Catanzaro);
9. Stefanaconi (Catanzaro);
10. Tropea (Catanzaro);
11. Vibo Valentia (Catanzaro);
12. Zaccanapoli (Catanzaro);
13. Zambrone (Catanzaro);
14. Zungri (Catanzaro).

Calabria 08

1. Aiello Calabro (Cosenza) (*);
2. Altilia (Cosenza) (*);
3. Amantea (Cosenza) (*);
4. Belmonte Calabro (Cosenza) (*);
5. Belsito (Cosenza) (*);
6. Bianchi (Cosenza) (*);
7. Carpanzano (Cosenza) (*);
8. Castiglione Cosentino (Cosenza);
9. Castrolibero (Cosenza);
10. Cellara (Cosenza) (*);
11. Cerisano (Cosenza);
12. Cleto (Cosenza) (*);
13. Colosimi (Cosenza) (*);
14. Domanico (Cosenza);
15. Falconara Albanese (Cosenza);
16. Figline Vegliaturo (Cosenza) (*);
17. Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) (*);
18. Grimaldi (Cosenza) (*);
19. Lago (Cosenza) (*);
20. Longobardi (Cosenza) (*);
21. Malito (Cosenza) (*);
22. Mangone (Cosenza) (*);
23. Marano Marchesato (Cosenza);
24. Marano Principato (Cosenza);
25. Marzi (Cosenza) (*);
26. Montalto Uffugo (Cosenza);
27. Parenti (Cosenza) (*);
28. Paterno Calabro (Cosenza) (*);
29. Pedivigliano (Cosenza) (*);
30. Piane Crati (Cosenza) (*);
31. Rende (Cosenza);
32. Rogliano (Cosenza) (*);
33. Rose (Cosenza);
34. S. Fili (Cosenza);
35. S. Pietro in Amantea (Cosenza) (*);
36. S. Pietro in Guarano (Cosenza);
37. S. Stefano di Rogliano (Cosenza) (*);
38. S. Vincenzo La Costa (Cosenza);
39. Scigliano (Cosenza) (*);
40. Serra d'Aiello (Cosenza) (*).

Calabria 09

1. Rosarno (Reggio Calabria);
2. S. Ferdinando (Reggio Calabria).

Calabria 10

1. Aieta (Cosenza);
2. Grisolia (Cosenza);
3. Orsomarso (Cosenza);
4. Papasidero (Cosenza);
5. Praia a Mare (Cosenza);
6. S. Nicola Arcella (Cosenza);
7. S. Domenica Talao (Cosenza);
8. S. Maria del Cedro (Cosenza);
9. Scalea (Cosenza);
10. Tortora (Cosenza).

Calabria 11

1. Anoia (Reggio Calabria);
2. Candidoni (Reggio Calabria);
3. Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria);
4. Galatro (Reggio Calabria);
5. Giffone (Reggio Calabria);
6. Laureana di Borrello (Reggio Calabria);
7. Maropati (Reggio Calabria);
8. Melicucco (Reggio Calabria);
9. S. Pietro di Caridà (Reggio Calabria).

Calabria 12

1. Bagaladi (Reggio Calabria);
2. Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria);
3. Montebello Ionico (Reggio Calabria);
4. S. Lorenzo (Reggio Calabria).

Calabria 14

1. Amaroni (Catanzaro);
2. Cortale (Catanzaro);
3. Girifalco (Catanzaro);
4. Jacurso (Catanzaro);
5. Maida (Catanzaro);
6. Vallefiorita (Catanzaro).

Calabria 15

1. Bisignano (Cosenza);
2. Cerzeto (Cosenza);
3. Lattarico (Cosenza);
4. Mongrassano (Cosenza);
5. Rota Greca (Cosenza);
6. S. Benedetto Ullano (Cosenza);
7. S. Martino di Finita (Cosenza);
8. S. Sofia d'Epiro (Cosenza);
9. Torano Castello (Cosenza);

Calabria 17

1. Castrovillari (Cosenza);
2. Laino Borgo (Cosenza);
3. S. Basile (Cosenza).

Calabria 18

1. Andali (Catanzaro);
2. Belcastro (Catanzaro);
3. Cerva (Catanzaro);
4. Cropani (Catanzaro);
5. Marcedusa (Catanzaro);
6. Petilia Policastro (Catanzaro);
7. Petronà (Catanzaro);
8. Roccabernarda (Catanzaro);
9. Sersale (Catanzaro).

Calabria 19

1. Aprigliano (Cosenza);
2. Casole Bruzio (Cosenza);
3. Celico (Cosenza);
4. Lappano (Cosenza);
5. Pedace (Cosenza);
6. Pietrafitta (Cosenza);
7. Rovito (Cosenza);
8. Serra Pedace (Cosenza);
9. Spezzano della Sila (Cosenza);
10. Spezzano Piccolo (Cosenza);
11. Trenta (Cosenza);
12. Zumpano (Cosenza).

Calabria 20

1. Bocchigliero (Cosenza);
2. Caloveto (Cosenza);
3. Campana (Cosenza);
4. Cariati (Cosenza);
5. Cropalati (Cosenza);
6. Crosia (Cosenza);
7. Longobucco (Cosenza);
8. Mandatoriccio (Cosenza);
9. Paludi (Cosenza);
10. Pietrapaola (Cosenza);
11. Scala Coeli (Cosenza) (*);
12. Terravecchia (Cosenza).

Calabria 22

1. Agnana Calabra (Reggio Calabria) (*);
2. Antonimina (Reggio Calabria) (*);
3. Ardore (Reggio Calabria) (*);
4. Badolato (Catanzaro) (*);
5. Benestare (Reggio Calabria) (*);
6. Bianco (Reggio Calabria) (*);
7. Bivongi (Reggio Calabria) (*);
8. Borgia (Catanzaro);
9. Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) (*);
10. Camini (Reggio Calabria) (*);
11. Canolo (Reggio Calabria) (*);
12. Careri (Reggio Calabria) (*);
13. Casignana (Reggio Calabria);
14. Caulonia (Reggio Calabria);
15. Ciminà (Reggio Calabria) (*);
16. Gasperina (Catanzaro);
17. Gerace (Reggio Calabria) (*);
18. Grotteria (Reggio Calabria) (*);
19. Guardavalle (Catanzaro) (*);
20. Isca sullo Ionio (Catanzaro) (*);
21. Mammola (Reggio Calabria) (*);
22. Martone (Reggio Calabria) (*);
23. Monasterace (Reggio Calabria) (*);
24. Montauro (Catanzaro);
25. Montepaone (Catanzaro);
26. Pazzano (Reggio Calabria) (*);
27. Placanica (Reggio Calabria) (*);
28. Platì (Reggio Calabria) (*);
29. Portigliola (Reggio Calabria) (*);
30. Riace (Reggio Calabria) (*);
31. Roccella Ionica (Reggio Calabria);
32. Samo (Reggio Calabria) (*);
33. S. Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) (*);
34. S. Luca (Reggio Calabria) (*);
35. S. Caterina dello Ionio (Catanzaro) (*);
36. S. Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) (*);
37. Soverato (Catanzaro);
38. Squillace (Catanzaro);
39. Staletti (Catanzaro);
40. Stignano (Reggio Calabria) (*);
41. Stilo (Reggio Calabria) (*).

Calabria 24

1. Carfizzi (Catanzaro);
2. Casabona (Catanzaro);
3. Cirò (Catanzaro);
4. Crucoli (Catanzaro);
5. Melissa (Catanzaro);
6. Pallagorio (Catanzaro);
7. Rocca di Neto (Catanzaro);
8. S. Mauro Marchesato (Catanzaro) (*);
9. S. Nicola dell'Alto (Catanzaro);
10. S. Severina (Catanzaro) (*);
11. Scardale (Catanzaro) (*);
12. Strongoli (Catanzaro);
13. Umbriatico (Catanzaro);
14. Verzino (Catanzaro).

Calabria 26

1. Calopezzati (Cosenza);
2. Rossano (Cosenza).

Calabria 27

1. Caccuri (Catanzaro);
2. Castelsilano (Catanzaro);
3. Cerenzia (Catanzaro);
4. S. Giovanni in Fiore (Cosenza);
5. Savelli (Catanzaro).

Calabria 28

1. Melicuccà (Reggio Calabria);
2. Palmi (Reggio Calabria);
3. Seminara (Reggio Calabria).

Calabria 30

1. Bagnara Calabra (Reggio Calabria);
2. Calanna (Reggio Calabria);
3. Campo Calabro (Reggio Calabria) (*);
4. Laganadi (Reggio Calabria);
5. S. Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria);
6. S. Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria);
7. Scilla (Reggio Calabria);
8. Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).

Calabria 37

1. Cosenza;
2. Dipignano (Cosenza).

REGIONE SICILIA

Sicilia 01

1. Acquedolci (Messina);
2. Alcara Li Fusi (Messina);
3. Capri Leone (Messina);
4. Caronia (Messina);
5. Frazzanò (Messina);
6. Longi (Messina);
7. Militello Rosmarino (Messina);
8. Mirto (Messina);
9. S. Fratello (Messina);
10. S. Marco d'Alunzio (Messina);
11. S. Agata di Militello (Messina);
12. Torrenova (Messina);
13. Tortorici (Messina).

Sicilia 02

1. Castelvetrano (Trapani);
2. Poggioreale (Trapani);
3. Salaparuta (Trapani).

Sicilia 03

1. Licodia Eubea (Catania);
2. Militello in Val di Catania (Catania);
3. Mineo (Catania);
4. Palagonia (Catania);
5. Scordia (Catania);
6. Vizzini (Catania).

Sicilia 04

1. Cammarata (Agrigento);
2. Casteltermini (Agrigento);
3. Castronuovo di Sicilia (Agrigento);
4. Comitini (Agrigento);
5. Milena (Caltanissetta);
6. S. Giovanni Gemini (Agrigento).

Sicilia 05

1. Canicattì (Agrigento);
2. Delia (Caltanissetta).

Sicilia 06

1. Alia (Palermo);
2. Aliminusa (Palermo);
3. Lercana Friddi (Palermo);
4. Montemaggiore Belsito (Palermo);
5. Prizzi (Palermo);
6. Roccapalumba (Palermo);
7. Valledolmo (Palermo);
8. Vicari (Palermo).

Sicilia 07

1. Alimena (Palermo);
2. Blufi (Palermo);
3. Bompietro (Palermo);
4. Castellana Sicula (Palermo);
5. Gangi (Palermo);
6. Geraci Siculo (Palermo);
7. Petralia Soprana (Palermo);
8. Petralia Sottana (Palermo);
9. Polizzi Generosa (Palermo);
10. Resuttano (Caltanissetta).

Sicilia 08

1. Baucina (Palermo);
2. Bolognetta (Palermo);
3. Cefalà Diana (Palermo);
4. Ciminna (Palermo);
5. Godrano (Palermo);
6. Marineo (Palermo);
7. Mezzojuso (Palermo);
8. Ventimiglia di Sicilia (Palermo);
9. Villafrati (Palermo).

Sicilia 09

1. Gibellina (Trapani);
2. Partanna (Trapani);
3. S. Ninfa (Trapani).

Sicilia 10

1. Alì (Messina);
2. Alì Terme (Messina);
3. Antillo (Messina);
4. Casalvecchio Siculo (Messina);
5. Fiumedinisi (Messina);
6. Furci Siculo (Messina);
7. Itala (Messina);
8. Limina (Messina);
9. Mandanici (Messina);
10. Nizza di Sicilia (Messina);
11. Pagliara (Messina);
12. Roccalumera (Messina);
13. S. Alessio Siculo (Messina);
14. S. Teresa di Riva (Messina);
15. Savoca (Messina);
16. Scaletta Zanglea (Messina).

Sicilia 11

1. Butera (Caltanissetta);
2. Mazzarino (Caltanissetta);
3. Riesi (Caltanissetta);
4. Sommatino (Caltanissetta).

Sicilia 12

1. Carini (Palermo);
2. Cinisi (Palermo);
3. Terrasini (Palermo);
4. Torretta (Palermo).

Sicilia 14

1. Balestrate (Palermo);
2. Borgetto (Palermo);
3. Giardinello (Palermo);
4. Montelepre (Palermo);
5. Partinico (Palermo);
6. Trappeto (Palermo).

Sicilia 15

1. Camporeale (Palermo);
2. Piana degli Albanesi (Palermo);
3. Roccamena (Palermo);
4. S. Cipirello (Palermo);
5. S. Giuseppe Jato (Palermo);
6. S. Cristina Gela (Palermo).

Sicilia 16

1. Cefalù (Palermo);
2. Collesano (Palermo);
3. Gratteri (Palermo);
4. Isnello (Palermo);
5. Lascari (Palermo);
6. Pollina (Palermo).

Sicilia 17

1. Bisacquino (Palermo);
2. Burgio (Agrigento);
3. Campofiorito (Palermo);
4. Chiusa Sclafani (Palermo);
5. Contessa Entellina (Palermo);
6. Corleone (Palermo);
7. Giuliana (Palermo);
8. Palazzo Adriano (Palermo);
9. Villafranca Sicula (Agrigento).

Sicilia 18

1. Alessandria della Rocca (Agrigento);
2. Bivona (Agrigento);
3. Cianciana (Agrigento);
4. S. Biagio Platani (Agrigento);
5. S. Angelo Muxaro (Agrigento);
6. S. Stefano Quisquina (Agrigento).

Sicilia 19

1. Barrafranca (Enna);
2. Pietraperzia (Enna).

Sicilia 20

1. Assoro (Enna);
2. Leonforte (Enna);
3. Nissoria (Enna).

Sicilia 22

1. Acate (Ragusa);
2. Chiaromonte Gulfi (Ragusa);
3. Comiso (Ragusa);
4. Giarratana (Ragusa);
5. Mazzarrone (Catania);
6. Monterosso Almo (Ragusa);
7. S. Croce Camerina (Ragusa);
8. Vittoria (Ragusa).

Sicilia 23

1. Brolo (Messina);
2. Capo d'Orlando (Messina);
3. Castell'Umberto (Messina);

4. Ficarra (Messina);
5. Gioiosa Marea (Messina);
6. Naso (Messina);
7. Piraino (Messina);
8. Raccuja (Messina);
9. S. Angelo di Brolo (Messina);
10. Sinagra (Messina);
11. Ucria (Messina).

Sicilia 24

1. Castel di Lucio (Messina);
2. Mistretta (Messina);
3. Motta d'Affermo (Messina);
4. Pettineo (Messina);
5. Reitano (Messina);
6. S. Stefano di Camastra (Messina);
7. Tusa (Messina).

Sicilia 25

1. Basicò (Messina);
2. Castroreale (Messina);
3. Falcone (Messina);
4. Mazzarrà S. Andrea (Messina);
5. Montalbano Elicona (Messina);
6. Novara di Sicilia (Messina);
7. Oliveri (Messina);
8. Rodì Milici (Messina);
9. Tripi (Messina).

Sicilia 26

1. Avola (Siracusa);
2. Noto (Siracusa).

Sicilia 27

1. S. Giovanni La Punta (Catania);
2. Valverde (Catania).

Sicilia 28

1. Buccheri (Siracusa);
2. Buscemi (Siracusa);
3. Canicattini Bagni (Siracusa);
4. Carlentini (Siracusa);
5. Cassaro (Siracusa);
6. Ferla (Siracusa);
7. Floridia (Siracusa);
8. Francofonte (Siracusa);
9. Melilli (Siracusa);
10. Palazzolo Acreide (Siracusa);
11. Priolo Gargallo (Siracusa);
12. Siracusa;
13. Solarino (Siracusa);
14. Sortino (Siracusa).

Sicilia 29

1. Ispica (Ragusa);
2. Pozzallo (Ragusa);
3. Rosolini (Siracusa).

Sicilia 30

1. Erice (Trapani);
2. Trapani (Trapani);
3. Valderice (Trapani).

Sicilia 31

1. Aci Bonaccorsi (Catania);
2. Aci Castello (Catania);
3. Aci S. Antonio (Catania);
4. Belpasso (Catania);
5. Camporotondo Etneo (Catania);
6. Gravina di Catania (Catania);
7. Mascalucia (Catania);
8. Motta S. Anastasia (Catania);
9. Nicolosi (Catania);
10. Pedara (Catania);
11. S. Gregorio di Catania (Catania);
12. S. Pietro Clarenza (Catania);
13. S. Agata li Battiati (Catania);
14. S. Maria di Licodia (Catania);
15. Tremestieri Etneo (Catania).

Sicilia 32

1. Condrò (Messina);
2. Gualtieri Sicaminò (Messina);
3. Monforte S. Giorgio (Messina).
4. Pace del Mela (Messina);
5. Roccavaldina (Messina);
6. Rometta (Messina);
7. S. Filippo del Mela (Messina);
8. S. Pier Niceto (Messina);
9. Saponara (Messina);
10. Torregrotta (Messina);
11. Valdina (Messina);
12. Venetico (Messina).

Sicilia 33

1. Bompensiere (Caltanissetta);
2. Castrofilippo (Agrigento);
3. Grotte (Agrigento);
4. Montedoro (Caltanissetta);
5. Racalmuto (Agrigento).

Sicilia 34

1. Licata (Agrigento);
2. Naro (Agrigento);

Sicilia 35

1. Camastra (Agrigento);
2. Palma di Montechiaro (Agrigento).

(*) Comune non indispensabile per la presentazione della domanda e per l'istruttoria tecnica ai sensi dell'ultimo comma, punto 7, della delibera CIPE 25 ottobre 1984.

ALLEGATO 2

ELENCO DEI COLLEGAMENTI AL SERVIZIO DEI BACINI DI UTENZA

REGIONE MARCHE

1. Collegamento bacino n. Marche 01;
2. Collegamento bacino n. Marche 03.

REGIONE LAZIO

1. Collegamento bacino n. Lazio 01;
2. Collegamento bacino n. Lazio 02;
3. Collegamento bacini n. Lazio 03, Lazio 12;
4. Collegamento bacino n. Lazio 04;
5. Collegamento bacino n. Lazio 05;
6. Collegamento bacino n. Lazio 06;
7. Collegamento bacino n. Lazio 07;
8. Collegamento bacino n. Lazio 09;
9. Collegamento bacino n. Lazio 10;
10. Collegamento bacino n. Lazio 11;
11. Collegamento bacino n. Lazio 14;
12. Collegamento bacino n. Lazio 16.

REGIONE ABRUZZO

1. Collegamento bacino n. Abruzzo 01;
2. Collegamento bacino n. Abruzzo 02;
3. Collegamento bacino n. Abruzzo 03;
4. Collegamento bacino n. Abruzzo 04;
5. Collegamento bacini n. Abruzzo 05, Abruzzo 08;
6. Collegamento bacino n. Abruzzo 06;
7. Collegamento bacini n. Abruzzo 07, Abruzzo 13;
8. Collegamento bacino n. Abruzzo 09;
9. Collegamento bacino n. Abruzzo 10;
10. Collegamento bacini n. Abruzzo 11, Abruzzo 12;
11. Collegamento bacino n. Abruzzo 14;
12. Collegamento bacino n. Abruzzo 16.

REGIONE MOLISE

1. Collegamento bacino n. Molise 01;
2. Collegamento bacini n. Molise 02, Molise 03;
3. Collegamento bacino n. Molise 04;
4. Collegamento bacino n. Molise 05;
5. Collegamento bacino n. Molise 06.

REGIONE CAMPANIA

1. Collegamento bacino n. Campania 43;
2. Collegamento bacino n. Campania 13;
3. Collegamento bacini n. Campania 33, Campania 40, Campania 35, Campania 32, Campania 34, Campania 36, Campania 07, Campania 11, Campania 31;
4. Collegamento bacino n. Campania 39;
5. Collegamento bacini n. Campania 37, Campania 38, Campania 42, Campania 52;
6. Collegamento bacino n. Campania 01;
7. Collegamento bacino n. Campania 20;
8. Collegamento bacini n. Campania 23, Campania 21;
9. Collegamento bacino n. Campania 41;
10. Collegamento bacino n. Campania 30;
11. Collegamento bacino n. Campania 24;
12. Collegamento bacino n. Campania 58;
13. Collegamento bacino n. Campania 50;
14. Collegamento bacino n. Campania 28;
15. Collegamento bacino n. Campania 27;
16. Collegamento bacino n. Campania 03;
17. Collegamento bacino n. Campania 04;
18. Collegamento bacino n. Campania 12;
19. Collegamento bacini n. Campania 45, Campania 57;
20. Collegamento bacini n. Campania 49, Campania 56;
21. Collegamento bacini n. Campania 44, Campania 47, Campania 48, Campania 51, Campania 53, Campania 55;
22. Collegamento bacini n. Campania 19, Campania 29;
23. Collegamento bacino n. Campania 08;
24. Collegamento bacino n. Campania 10;
25. Collegamento bacino n. Campania 46;
26. Collegamento bacino n. Campania 05;
27. Collegamento bacini n. Campania 16, Campania 25;
28. Collegamento bacino n. Campania 22;
29. Collegamento bacino n. Campania 06;
30. Collegamento bacino n. Campania 14;
31. Collegamento bacino n. Campania 17;
32. Collegamento bacino n. Campania 09;
33. Collegamento bacino n. Campania 15;
34. Collegamento bacino n. Campania 18.

REGIONE PUGLIA

1. Collegamento bacini n. Puglia 12, Puglia 13, Puglia 14, Puglia 15, Puglia 16;
2. Collegamento bacini n. Puglia 03, Puglia 05, Puglia 07, Puglia 08, Puglia 11;
3. Collegamento bacini n. Puglia 21, Puglia 22, Puglia 23, Puglia 24;
4. Collegamento bacino n. Puglia 06;
5. Collegamento bacino n. Puglia 29;
6. Collegamento bacino n. Puglia 17;
7. Collegamento bacini n. Puglia 01, Puglia 02, Puglia 10;
8. Collegamento bacini n. Puglia 20, Puglia 35;
9. Collegamento bacini n. Puglia 25, Puglia 26, Puglia 28, Puglia 33;
10. Collegamento bacino n. Puglia 09;
11. Collegamento bacino n. Puglia 31;
12. Collegamento bacino n. Puglia 27;
13. Collegamento bacini n. Puglia 18, Puglia 19;
14. Collegamento bacino n. Puglia 04;
15. Collegamento bacino n. Puglia 32;
16. Collegamento bacino n. Puglia 30.

REGIONE BASILICATA

1. Collegamento bacini n. Basilicata 10, Basilicata 11;
2. Collegamento bacino n. Basilicata 04;
3. Collegamento bacino n. Basilicata 12;
4. Collegamento bacino n. Basilicata 08;
5. Collegamento bacino n. Basilicata 06;
6. Collegamento bacino n. Basilicata 13;
7. Collegamento bacino n. Basilicata 05;
8. Cóllegamento bacino n. Basilicata 01;
9. Collegamento bacino n. Basilicata 03;
10. Collegamento bacino n. Basilicata 09;
11. Collegamento bacino n. Basilicata 14;
12. Collegamento bacino n. Basilicata 02.

REGIONE CALABRIA

1. Collegamento bacino n. Calabria 37;
2. Collegamento bacini n. Calabria 01, Calabria 05;
3. Collegamento bacini n. Calabria 20, Calabria 26;
4. Collegamento bacino n. Calabria 02;
5. Collegamento bacino n. Calabria 27;
6. Collegamento bacino n. Calabria 17;
7. Collegamento bacino n. Calabria 22;
8. Collegamento bacino n. Calabria 08;
9. Collegamento bacino n. Calabria 24;
10. Collegamento bacino n. Calabria 18;
11. Collegamento bacino n. Calabria 28;
12. Collegamento bacino n. Calabria 19;
13. Collegamento bacini n. Calabria 03, Calabria 07;
14. Collegamento bacino n. Calabria 06;
15. Collegamento bacino n. Calabria 30;
16. Collegamento bacino n. Calabria 14;
17. Collegamento bacino n. Calabria 15;
18. Collegamento bacino n. Calabria 10;
19. Collegamento bacino n. Calabria 11;
20. Collegamento bacino n. Calabria 12;
21. Collegamento bacino n. Calábria 04.

REGIONE SICILIA

1. Collegamento bacini n. Sicilia 34, Sicilia 35;
2. Collegamento bacino n. Sicilia 29;
3. Collegamento bacini n. Sicilia 27, Sicilia 31;
4. Collegamento bacini n. Sicilia 03, Sicilia 22, Sicilia 28;
5. Collegamento bacino n. Sicilia 19;
6. Collegamento bacini n. Sicilia 12, Sicilia 14;
7. Collegamento bacini n. Sicilia 16, Sicilia 24;
8. Collegamento bacini n. Sicilia 01, Sicilia 23;
9. Collegamento bacini n. Sicilia 02, Sicilia 09;
10. Collegamento bacino n. Sicilia 11;
11. Collegamento bacino n. Sicilia 32;
12. Collegamento bacini n. Sicilia 15, Sicilia 17;
13. Collegamento bacino n. Sicilia 20;
14. Collegamento bacini n. Sicilia 04, Sicilia 06, Sicilia 08, Sicilia 18;
15. Collegamento bacino n. Sicilia 33;
16. Collegamento bacino n. Sicilia 10;
17. Collegamento bacino n. Sicilia 25;
18. Collegamento bacino n. Sicilia 07.

87A0498

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi centoquarantanove posti di geometra, categoria sesta, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1986, n. 261, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state stabilite le dotazioni organiche al 1° gennaio 1986 del personale dell'esercizio;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali, per esami, a complessivi centoquarantanove posti di geometra in prova del personale dell'esercizio nella categoria sesta, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali, per esami, per la nomina alla qualifica di geometra in prova del personale dell'esercizio di sesta categoria, per complessivi centoquarantanove posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte - Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	posti	15
Liguria	»	9
Lombardia	»	21
Trentino-Alto Adige (limitatamete agli uffici del Trentino)	»	7
Veneto	»	14
Friuli-Venezia Giulia	»	15
Emilia-Romagna	»	25
Toscana	»	16
Marche	»	7
Abruzzo	»	3
Sardegna	»	12
Lazio (da destinare agli organi centrali)	»	5

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, il sessanta per cento dei suddetti posti è riservato in favore del personale dell'esercizio di quinta categoria che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel seguente art. 2 ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella predetta quinta categoria, salvo il disposto di cui all'art. 15/101. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei, con le modalità di cui all'art. 13, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i posti che si renderanno disponibili, presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di geometra o di liceo artistico - ramo architettura, o di perito industriale edile.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

d) non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto dall'impiego;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in sevizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di geometra (sesta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 (o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo) ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 8 del presente bando di concorso;

o) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario resi noti con le modalità di cui al successivo art. 9.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma terzo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua inglese, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova scritta, di un colloquio e da una conversazione facoltativa in lingua inglese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta, Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua inglese, purché non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte prima - serie generale - del 26 maggio 1987.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi senza ulteriore avviso per sostenere la prova scritta, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio, che si terrà per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi ai concorsi dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia o il certificato di matrimonio, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la propria famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)* ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m)* potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m)*, *n)* ed *o)*, ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g)*, *h)* ed *l)*, dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatorie di merito - Riserva di posti - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 8).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, e consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammmessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione della capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore, di quella che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Gli assunti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il primo mese di servizio — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle Forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova ed immessi subito in servizio sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego da comprovare mediante la presentazione, entro il primo mese di servizio, della prescritta documentazione di rito.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge, e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dal diritto alla nomina. Saranno, altresì, dichiarati decaduti, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 dicembre 1986

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1987
Registro n. 2 Poste, foglio n. 399

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta.

Costruzioni: sollecitazioni semplici e formule relative. Sollecitazioni composte di flessioni e di taglio, di pressione e flessione. Solidi caricati di punta.

Verifica di stabilità e calcolazioni di strutture semplici isostatiche (travi semplici e composte).

Generalità sulle costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato, muri, archi, piattabande, volte, solai, tetti (tipi di incavallatura orditura materiale di copertura).

Tetti piani, scale, fondazioni, opere di finimento.

Manutenzione dei fabbricati.

Impianti idraulici, fognature domestiche.

Cenni sugli impianti di ventilazione, riscaldamento e refrigerazione.

N.B. — La prova scritta potrà constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento.

Colloquio (oltre alla materia oggetto della prova scritta):

a) Topografia: strumenti topografici, loro verifiche e rettifiche e loro uso per i rilevamenti planimetrici ed altimetrici del terreno. Celerimensura. Misura e calcolo delle aree. Planimetria. Rilevazione delle poligonali, tolleranze e compensazioni. Carte topografiche, loro uso e caratteristiche. Rilevamenti di fabbricati, di abitati e di terreni. Divisione di aree e rettificazione di confine.

b) Nozioni di contabilità di Stato.

c) Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni, stima dei lavori di terra e murari, analisi dei prezzi, computi metrici, contratti d'appalto, tenuta dei documenti di contabilità.

d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prova facoltativa di lingua estera.

Conversazione in lingua inglese su argomenti di normale generale conoscenza.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente la lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla *Gazzetta Ufficiale* ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per .... (1) - Ufficio I - Concorsi - c.a.p. ....

OGGETTO: Concorso a n. .... (2) posti di geometra - VI categoria, per la direzione compartimentale .... (1) (decreto ministeriale n. 7230 del 3 dicembre 1986).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

cognome .... (3) nome ....
luogo di nascita .... provincia .... data di nascita ....
indirizzo ....
(via/piazza - numero civico)
comune di residenza .... provincia ....
c.a.p. .... tel. .... stato civile ....

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché .... (4)
(es.: coniugato; o coniugato con n. .... figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc. ....)
o all'esenzione del limite massimo di età perché .... (5).

A) È cittadino italiano SI NO (6).

B) Gode dei diritti politici SI NO (7).

C) Precedenti penali che comportino interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici SI NO (8).

D) Titolo di studio .... istituto ....
data conseguimento ....

E) Posizione militare .... (9).

F) È impiegato presso l'amministrazione ....
con qualifica di .... dal ....

G) È stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10) . . . . SI NO

H) Ha presentato domanda di partecipazione per la sola direzione compartimentale di....................................... (1).

I) È disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione compartimentale prescelta.

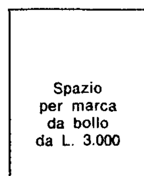
L) .... (11).

M) di voler sostenere la prova facoltativa SI NO (6).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

Data, ...

Firma del candidato da autenticare (12)



Spazio per autentica (12)

Spazio riservato all'ufficio

Domanda nei termini . . . . SI NO
Domanda con firma autografa . . . . SI NO
Eventuali motivi di esclusione...

Il revisore

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola direzione compartimentale.

(2) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(3) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(6) Cancellare la voce che non interessa.

(7) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali precisare i motivi a tergo della domanda.

(8) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(9) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ...., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(11) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(12) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

87A0473

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di operaio qualificato presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 16-23 febbraio 1984, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1983 registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1983, registro n. 57, foglio n. 45, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, mediante prova d'arte o esperimento pratico, a due posti di operaio qualificato presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1982, registro n. 130, foglio n. 137, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A0475

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, a due posti di bidello presso l'Università degli studi di Lecce.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 del 10-17 maggio 1984, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1983, registro n. 53, foglio n. 345, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli, alle categorie protette dalla legge n. 482/68 a due posti di bidello, custode ed usciere in prova presso l'Università degli studi di Lecce, indetto con decreto ministeriale 30 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982, registro n. 77, foglio n. 242, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A0476

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Concorso a due posti di ricercatore universitario

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di ingegneria (posti n. 2):

Gruppo di discipline n. 137. . . . . posti 2

Sottosettori:

1) urbanistica e regolamentazione urbanistica ed edilizia;
2) pianificazione territoriale urbanistica;
3) analisi dei sistemi urbani;
4) ingegneria del territorio.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio concorsi - Via Matteotti Pal. Pranno - Commenda di Rende - 87030 Cosenza, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al predetto ufficio concorsi dell'Università medesima.

87A0642

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di ottava qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ottava qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di funzionario tecnico, presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è del 20%.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio o in scienze agrarie;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 35 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento della prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in due prove scritte di cui una di contenuto teorico-pratico ed una prova orale, come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 30 luglio 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 11 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 203

ALLEGATO 1

Fac-simile della domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di merceologia nella facoltà di economia e commercio di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.......................................

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(d)*..........................

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta:

Merceologia generale con particolare riferimento al merceologia degli alimenti.

Bromatologia ed analisi bromatologica con particolare riferimento a:

legislazione ed analisi delle acque potabili e minerali;
legislazione ed analisi del latte e derivati;
legislazione ed analisi dei cereali e derivati;
legislazione ed analisi dei grassi alimentari;
legislazione ed analisi dei prodotti carnei ed ittici;
legislazione ed analisi delle bevande alcoliche;
legislazione ed analisi degli alimenti conservati;
significato dei parametri analitici.

Tecnologia e microbiologia degli alimenti.

Elementi di chimica analitica strumentale, con particolare riferimento alle tecniche spettrofotometriche (Vis., Uv., Ir.), cromatografiche (GLC, HPLC, HRGC), di assorbimento atomico.

Seconda prova scritta:

Dosaggio di elementi in tracce mediante assorbimento atomico.

Dosaggio quali-quantitativo di composti mediante gascromatografia liquida.

Riconoscimento di sostanze mediante spettrofometria nel visibile e nell'ultravioletto.

La prova deve essere correlata da una discussione pratico-teorica dei risultati ottenuti.

Prova orale

Argomenti delle prove precedenti. Discussione delle eventuali pubblicazioni.

87A0320

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D)* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di collaboratore tecnico, presso l'Istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è dell'80%.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di laurea in economia e commercio ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico.

I requisiti devono esser posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale, in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autorizzazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 28 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riservera il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonchè una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire

entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenuti nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di l'Aquila, per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 30 luglio 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 11 novembre 1986.
Registro n. 3 Università, foglio n. 201

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p ...., via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso l'istituto di merceologia della facoltà di economia e commercio di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....,

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di ....
presso ....
nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....

7) aver prestato/non aver prestato (*c*) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(d)* ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) Cancellare la voce che non interessa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Merceologia generale con particolare riferimento alla merceologia degli alimenti.

Bromatologia ed analisi bromatologica: aspetti generali, acque potabili e minerali, grassi alimentari, latte e derivati, cereali e derivati, prodotti carnei e ittici, bevande alcoliche, alimenti conservati.

Igiene degli alimenti.

Legislazione alimentare.

Tecnologia delle preparazioni alimentari.

Organizzazione dei mercati alimentari.

Struttura delle industrie alimentari.

Prova pratica:

Determinazioni dei più importanti parametri riguardanti i seguenti prodotti:

acqua, latte e formaggi, burro, olio di oliva, oli di semi, derivati del frumento, carni e pesci, vino, aceto, birra.

Rinoscimento qualitativo di oligoelementi ed oligosostanze mediante spettrofotometria visibile ed ultravioletta e assorbimento atomico.

Prova orale:

Argomenti delle prove precedenti.

Discussione delle eventuali pubblicazioni presentate.

87A0321

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di assistente medico di laboratorio analisi;
un posto di tecnico di laboratorio;
un posto di vigile sanitario;
un posto di capo sala;
un posto di collaboratore amministrativo;
un posto di assistente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di assistente medico, organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Tirano (Sondrio).

87A0544

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

quattro posti di perito chimico;

un posto di perito elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 2 del 9 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

87A0516

Concorso pubblico ad un posto di assistente medico per il settore di igiene pubblica - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

E indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per il settore di igiene pubblica - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 2 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

87A0583

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

un posto di assistente medico addetto alla divisione di chirurgia generale dello stabilimento ospedaliero di Montecchio Maggiore;

due posti di ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

87A0381

REGIONE TOSCANA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

diciassette posti, elevati a trentasei, di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
tre posti, elevati a cinque, di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 10 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dell'U.S.L. in Carrara.

87A0449

REGIONE CALABRIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione area chirurgica, presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione, area chirurgica, presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 23 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Soverato (Catanzaro).

87A0543

PROVINCIA DI BOLZANO

Sessione di esami di idoneità su base provinciale relativa all'anno 1986 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

In base alle leggi provinciali 18 agosto 1983, n. 34 e 22 ottobre 1984, n. 13 ed in esecuzione della delibera della giunta provinciale n. 6106 del 28 ottobre 1986 è indetta la sessione di esami di idoneità su base provinciale relativa all'anno 1986 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali per i profili professionali: medici, farmacisti, veterinari.

Agli esami di idoneità su base provinciale sono ammessi soltanto i candidati che hanno la loro residenza nella provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda:

le idoneità conseguibili;

i requisiti per l'ammissione;

le norme generali per la valutazione dei titoli;

le norme particolari per l'ammissione agli esami di idoneità in: pediatria, medicina nucleare, chirurgia maxillo-facciale, igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

l'ammissione agli esami;

lo svolgimento delle prove di esame;

la valutazione delle prove di esame,

valgono le norme contenute nel decreto del Ministero della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo in conformità a quanto prescritto dall'art. 8 del citato decreto del Ministero della sanità, devono essere presentate con tutti i documenti prescritti alla giunta provinciale - Assessorato alla sanità - Ufficio personale del servizio sanitario - Bolzano, via Orazio, 4/D, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Le commissioni d'esame vengono nominate con delibera della giunta provinciale secondo le norme delle leggi provinciali 18 agosto 1983, n. 34 e 22 ottobre 1984, n. 13.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'assessorato alla sanità - Ufficio personale del servizio sanitario, Bolzano, via Orazio, 4/D.

87A0510

CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DI MILANO

Concorso ad un posto di infermiere professionale collaboratore

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

87A0518

FONDAZIONE «CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto presso il servizio di anatomia patologica, a tempo pieno;

tre posti di assistente presso il servizio di anatomia patologica, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 3 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

87A0520

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 82.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 22.000
- semestrale . . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. 313.000
- semestrale . . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221